

SP

SISTEMA
PENALE

FASCICOLO

7-8/2023

COMITATO EDITORIALE Giuseppe Amarelli, Roberto Bartoli, Hervè Belluta, Michele Caianiello, Massimo Ceresa-Gastaldo, Adolfo Ceretti, Cristiano Cupelli, Francesco D'Alessandro, Angela Della Bella, Gian Paolo Demuro, Emilio Dolcini, Novella Galantini, Mitja Gialuz, Glauco Giostra, Antonio Gullo, Stefano Manacorda, Vittorio Manes, Luca Maserà, Anna Maria Maugeri, Melissa Miedico, Vincenzo Mongillo, Francesco Mucciarelli, Claudia Pecorella, Marco Pelissero, Lucia Riscato, Marco Scoletta, Carlo Sotis, Costantino Visconti

COMITATO SCIENTIFICO (REVISORI) Alberto Alessandri, Silvia Allegrezza, Chiara Amalfitano, Ennio Amodio, Gastone Andrezza, Ercole Aprile, Giuliano Balbi, Marta Bargis, Fabio Basile, Alessandra Bassi, Teresa Bene, Carlo Benussi, Alessandro Bernardi, Marta Bertolino, Francesca Biondi, Rocco Blaiotta, Manfredi Bontempelli, Renato Bricchetti, David Brunelli, Carlo Brusco, Silvia Buzzelli, Alberto Cadoppi, Lucio Camaldo, Stefano Canestrari, Giovanni Canzio, Francesco Caprioli, Matteo Caputo, Fabio Salvatore Cassibba, Donato Castronuovo, Elena Maria Catalano, Mauro Catenacci, Antonio Cavaliere, Francesco Centonze, Federico Consulich, Stefano Corbetta, Roberto Cornelli, Fabrizio D'Arcangelo, Marcello Daniele, Gaetano De Amicis, Cristina De Maglie, Alberto De Vita, Ombretta Di Giovine, Gabriella Di Paolo, Giandomenico Dodaro, Massimo Donini, Salvatore Dovere, Tomaso Emilio Epidendio, Luciano Eusebi, Riccardo Ferrante, Giovanni Fiandaca, Giorgio Fidelbo, Carlo Fiorio, Roberto Flor, Luigi Foffani, Désirée Fondaroli, Gabriele Fornasari, Gabrio Forti, Piero Gaeta, Alessandra Galluccio, Marco Gambardella, Alberto Gargani, Loredana Garlati, Giovanni Grasso, Giulio Illuminati, Gaetano Insolera, Roberto E. Kostoris, Sergio Lorusso, Ernesto Lupo, Raffaello Magi, Vincenzo Maiello, Grazia Mannozi, Marco Mantovani, Marco Mantovani, Luca Marafioti, Enrico Marzaduri, Maria Novella Masullo, Oliviero Mazza, Claudia Mazzucato, Alessandro Melchionda, Chantal Meloni, Vincenzo Militello, Andrea Montagni, Gaetana Morgante, Lorenzo Natali, Renzo Orlandi, Luigi Orsi, Francesco Palazzo, Carlo Enrico Paliero, Lucia Parlato, Annamaria Peccioli, Chiara Perini, Carlo Piergallini, Paolo Pisa, Luca Pistorelli, Daniele Piva, Oreste Pollicino, Domenico Pulitanò, Serena Quattrocchio, Tommaso Rafaraci, Paolo Renon, Maurizio Romanelli, Gioacchino Romeo, Alessandra Rossi, Carlo Ruga Riva, Francesca Ruggieri, Elisa Scaroina, Laura Scomparin, Nicola Selvaggi, Sergio Seminara, Paola Severino, Rosaria Sicurella, Piero Silvestri, Fabrizio Siracusano, Nicola Triggiani, Andrea Francesco Tripodi, Giulio Ubertis, Maria Chiara Ubiali, Antonio Vallini, Gianluca Varraso, Vito Velluzzi, Paolo Veneziani, Francesco Viganò, Daniela Vighi, Francesco Zacchè, Stefano Zirulia

REDAZIONE Francesco Lazzeri, Giulia Mentasti (coordinatori), Enrico Andolfatto, Enrico Basile, Silvia Bernardi, Carlo Bray, Pietro Chiaraviglio, Stefano Finocchiaro, Beatrice Fragasso, Cecilia Pagella, Tommaso Trincherà

Sistema penale (SP) è una rivista *online*, aggiornata quotidianamente e fascicolata mensilmente, ad accesso libero, pubblicata dal 18 novembre 2019.

La *Rivista*, realizzata con la collaborazione scientifica dell'Università degli Studi di Milano e dell'Università Bocconi di Milano, è edita da Progetto giustizia penale, associazione senza fine di lucro con sede presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche "C. Beccaria" dell'Università degli Studi di Milano, dove pure hanno sede la direzione e la redazione centrale. Tutte le collaborazioni organizzative ed editoriali sono a titolo gratuito e agli autori non sono imposti costi di elaborazione e pubblicazione.

La *Rivista* si uniforma agli standard internazionali definiti dal *Committee on Publication Ethics* (COPE) e fa proprie le relative linee guida.

I materiali pubblicati su *Sistema Penale* sono oggetto di licenza CC BY-NC-ND 4.00 International. Il lettore può riprodurli e condividerli, in tutto o in parte, con ogni mezzo di comunicazione e segnalazione anche tramite collegamento ipertestuale, con qualsiasi mezzo, supporto e formato, per qualsiasi scopo lecito e non commerciale, conservando l'indicazione del nome dell'autore, del titolo del contributo, della fonte, del logo e del formato grafico originale (salve le modifiche tecnicamente indispensabili). La licenza è consultabile su <https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/>.

Peer review I contributi che la direzione ritiene di destinare alla sezione "Articoli" del fascicolo mensile sono inviati a un revisore, individuato secondo criteri di rotazione tra i membri del Comitato scientifico, composto da esperti esterni alla direzione e al comitato editoriale. La scelta del revisore è effettuata garantendo l'assenza di conflitti di interesse. I contributi sono inviati ai revisori in forma anonima. La direzione, tramite la redazione, comunica all'autore l'esito della valutazione, garantendo l'anonimato dei revisori. Se la valutazione è positiva, il contributo è pubblicato. Se il revisore raccomanda modifiche, il contributo è pubblicato previa revisione dell'autore, in base ai commenti ricevuti, e verifica del loro accoglimento da parte della direzione. Il contributo non è pubblicato se il revisore esprime parere negativo alla pubblicazione. La direzione si riserva la facoltà di pubblicare nella sezione "Altri contributi" una selezione di contributi diversi dagli articoli, non previamente sottoposti alla procedura di *peer review*. Di ciò è data notizia nella prima pagina della relativa sezione.

Di tutte le operazioni compiute nella procedura di *peer review* è conservata idonea documentazione presso la redazione.

Modalità di citazione Per la citazione dei contributi presenti nei fascicoli di *Sistema penale*, si consiglia di utilizzare la forma di seguito esemplificata: N. COGNOME, *Titolo del contributo*, in *Sist. pen.* (o *SP*), 1/2023, p. 5 ss.

**LA RIFORMA CARTABIA: UN'OCCASIONE PERDUTA PER "INCIDERE"
SU ALCUNI PROFILI APPLICATIVI PIÙ CONTROVERSI DEL
MICROSISTEMA DELLA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DEGLI
ENTI, DI CUI AL D.LGS. 231 DEL 2001**

di Francesco Marzullo

È abbastanza evidente come la c.d. riforma Cartabia (così intendendosi tanto la legge delega del 2021 quanto il d.lgs. del 2022) non ha inciso "direttamente" sui principali nodi applicativi posti dal sistema sanzionatorio ex d.lgs. 231/2001 a carico degli enti. Il che, è presumibile, porrà in futuro nuovi interrogativi nascenti dall'eventuale estensione, degli istituti di recente introduzione (tesi a perseguire l'esigenza di deflazione dei procedimenti penali, in base agli obblighi imposti dal P.N.R.R.), alla disciplina della responsabilità ex delicto degli enti collettivi. Deve, però, darsi atto che i margini di manovra del legislatore delegato erano piuttosto limitati, in ragione di quanto previsto dalla legge delega di cui alla legge n. 134/2021 che ha inteso precipuamente (e forse esclusivamente) occuparsi della riforma del processo penale a carico delle persone accusate di illeciti penali. Resta fermo tuttavia il rilievo che non snellire il c.d. procedimento de societate rischia comunque di appesantire i ruoli di udienza del giudice penale (che è preposto all'accertamento degli illeciti amministrativi da reato a carico degli enti collettivi); e conseguentemente potrebbe essere compromessi lo spirito e la portata dell'intero impianto normativo di cui al d.lgs. n. 150 del 2022, che si snoda lungo la direttrice fondamentale della semplificazione, razionalizzazione e speditezza del processo penale. In aggiunta a tali rischi (che potrebbero finanche pregiudicare la puntuale percezione dei fondi del P.N.R.R.), non si può non evidenziare come la "miopia" legislativa in tema di illecito dell'ente collettivo (che in questi anni si è occupata soltanto di ampliare il catalogo dei reati presupposto della responsabilità d'impresa), unitamente alla laconicità del testo del decreto 231/2001, possa favorire una giurisprudenza di legittimità e di merito di matrice "creativa", più attenta e vigile del nostro legislatore nel perseguire gli obiettivi e le finalità di politica criminale d'impresa.

SOMMARIO: 1. Introduzione e presentazione della problematica. – 2. Un primo nodo applicativo: l'art. 344 bis c.p.p. (sull'improcedibilità sopravvenuta in appello e in Cassazione) si estende all'illecito amministrativo degli enti collettivi? – 3. Un secondo nodo applicativo: l'atto imputativo dell'illecito amministrativo ha natura "ricettizia" o "non ricettizia"? – 3.1. L'orientamento giurisprudenziale di legittimità e la "natura ricettizia" dell'atto imputativo ai fini dell'interruzione della prescrizione dell'illecito dell'ente: rassegna delle principali sentenze. – 3.2. Lo stato della giurisprudenza di merito e la "natura ricettizia" dell'atto imputativo, rispetto all'interruzione del decorso del termine di prescrizione dell'illecito dell'ente. – 3.3. La tesi meno garantista: rassegna delle sentenze di legittimità a favore della natura "non ricettizia" dell'atto imputativo. – 4. Un terzo nodo applicativo: l'istituto della messa alla prova opera rispetto all'illecito amministrativo degli enti collettivi? – 5. Un quarto nodo applicativo: è applicabile la non punibilità per tenuità ex art. 131 bis c.p. all'illecito degli enti? – 6. La Riforma Cartabia e la mancata novella dell'art. 61 del decreto 231/01: è mutato il parametro decisorio per il rinvio a giudizio degli enti? – 6.1. Nuovo criterio valutativo: tra le indagini preliminari e l'udienza preliminare a carico delle persone fisiche. – 6.2. Le possibili soluzioni interpretative. – 6.3. Gli effetti aberranti del "disallineamento" normativo.

1. Introduzione e presentazione della problematica.

Con la legge 27 settembre 2021, n. 134 è stato approvato il disegno di legge governativo di riforma del processo penale.

La legge si compone di due articoli.

L'art. 1 contiene una serie di deleghe al Governo per la modifica del codice di procedura penale, delle norme di attuazione del codice di procedura penale, del codice penale, nonché per la revisione del regime sanzionatorio dei reati e per l'introduzione di una disciplina organica della giustizia riparativa. In attuazione delle summenzionate deleghe, è stato emanato dal Governo il decreto legislativo 10 ottobre 2022 n. 150¹. Tale provvedimento sarebbe dovuto entrare formalmente in vigore il 1° novembre 2022, dopo l'ordinario periodo di *vacatio legis* di quindici giorni dalla sua pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*; e tuttavia, per effetto del decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162 (convertito con legge 30 dicembre 2022 n. 199) il d.lgs n. 150 è entrato in vigore soltanto il 30 dicembre 2022².

L'art. 2 della legge delega del 2021 conteneva, invece, norme immediatamente precettive che sono intervenute sul regime della prescrizione e della durata dei giudizi di impugnazione, limitatamente ai reati commessi dopo il 1° gennaio 2020.

È abbastanza evidente come la c.d. riforma Cartabia (così intendendosi tanto la legge delega del 2021 quanto il d.lgs. del 2022) non ha inciso "direttamente" sui principali nodi applicativi posti dal sistema sanzionatorio *ex d.lgs. 231* a carico degli enti.

Il che, è presumibile, porrà in futuro nuovi interrogativi nascenti dall'eventuale estensione, degli istituti di recente introduzione (tesi a perseguire l'esigenza di deflazione dei procedimenti penali, in base agli obblighi imposti dal P.N.R.R.), alla disciplina della responsabilità *ex delicto* degli enti collettivi.

Si pensi ad esempio alle ricadute applicative del *corpus* sulla giustizia riparativa (previsto dal Titolo IV del d.lgs. n. 150 del 2022) al microsistema di cui al d.lgs. 231³.

Deve però darsi atto che i margini di manovra del legislatore delegato erano piuttosto limitati, in ragione di quanto previsto dalla legge delega di cui alla legge n.

1 G.L. GATTA, [Riforma della giustizia penale: contesto, obiettivi, e linee di fondo della Legge Cartabia](#), in, questa *Rivista*, 15 ottobre 2021; G. CANZIO, *Il modello "Cartabia": una riforma di sistema tra rito e organizzazione*, in *Guida al diritto*, 2022, n. 42, pagg. 8 ss.; A. GAITO, R. LANDI, *"L'altare e le (forse inevitabili) vittime"*. Osservazioni sul processo penale à la Cartabia, in *Archivio penale online*, 2022, n. 2; M. GIALUZ, *Per un processo penale più efficiente e giusto*, *Guida alla lettura della riforma Cartabia. Profili processuali*, in *sistema penale.it*, 28 ottobre 2022; T. PADOVANI, *Riforma Cartabia, intervento sulle pene destinato a ottenere risultati modesti*, in *Guida al diritto*, 2022, n. 41, pagg. 8 ss.; G. SPANGHER, *La riforma del processo penale in Gazzetta*, in *Il Quotidiano Giuridico*, 18 ottobre 2022.

2 G.L. GATTA, [Rinvio della riforma Cartabia: una scelta discutibile e di dubbia legittimità costituzionale. E l'Europa?](#), in questa *Rivista*, 31 ottobre 2022.

3 D. FONDAROLI, *Giustizia riparativa e d.lgs. 231/2001 secondo la Riforma Cartabia*, in *Rivista 231.it*, n. 1, del 2023; l'Autrice, partendo dal dato positivo del d.lgs. 150/2022, che annovera l'ente tra i soggetti che possono accedere al programma di giustizia riparativa in funzione di "vittima", si interroga sulla possibilità – in via interpretativa – che il medesimo ente possa intervenire ai medesimi programmi in qualità di "autore dell'offesa".

134/2021 che ha inteso precipuamente (e forse esclusivamente) occuparsi della riforma del processo penale a carico delle persone accusate di aver commesso illeciti penali.

Infatti, non era chiaro il riferimento contenuto in particolare all'art. 1 della stessa legge delega, laddove si legge che il legislatore delegato veniva altresì autorizzato a modificare la formulazione anche delle disposizioni contenute *in leggi speciali* non direttamente investite dai principi e criteri direttivi di delega in modo da renderle ad essi conformi.

Di tal ch , non   stato chiaramente esplicitato dal legislatore delegante se le disposizioni contenute nel decreto 231/2001 potessero o meno essere annoverate tra quelle leggi speciali che era opportuno "adattare" ai principi innovativi introdotti con la riforma Cartabia nel codice penale e nel codice di procedura penale.

Vi   poi un ulteriore argomento che potrebbe militare nel senso che l'intento del legislatore delegante era forse proprio quello di non incidere sul *corpus* del testo che disciplina il procedimento *de societate*: laddove il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza ha imposto, per l'accesso ai relativi fondi europei, l'obiettivo della riduzione del 25% della durata media del *processo penale* nei tre gradi di giudizio entro il 2026⁴, ha inteso unicamente riferirsi al processo penale tradizionale avente ad oggetto l'accertamento dei reati ascritti alle persone fisiche.

Fermo restando tuttavia il rilievo che non snellire il c.d. procedimento *de societate* rischia comunque di appesantire i ruoli di udienza del giudice penale (che   preposto all'accertamento degli illeciti amministrativi da reato a carico degli enti collettivi); e conseguentemente rischia di tradire lo spirito e la portata dell'intero impianto normativo di cui al d.lgs. n. 150 del 2022, che si snoda lungo la direttrice fondamentale della semplificazione, razionalizzazione e speditezza del processo penale (solo quello a carico delle persone fisiche ? o anche quello a carico delle persone giuridiche?); la sua durata patologica rappresenta invece una violazione del principio, costituzionale e convenzionale, della ragionevole durata del processo e della presunzione di innocenza e, al contempo, una frustrazione delle esigenze di giustizia della vittima.

2. Un primo nodo applicativo: l'art. 344 bis c.p.p. (sull'improcedibilit  sopravvenuta in appello e in cassazione) si estende all'illecito amministrativo degli enti collettivi?

Malgrado le significative modifiche apportate al sistema codicistico della prescrizione del reato a carico delle persone fisiche, la legge 134 del 2021 ha lasciato inalterato il sistema della prescrizione nella responsabilit  da reato degli enti.

La legge n. 134, sposando l'impostazione "dualistica" fondata sulla distinzione tra "tempo dell'oblio" (cui consegue la prescrizione del reato) e "tempo del processo" (cui

⁴ Nella Relazione Illustrativa del Governo sullo schema del decreto legislativo (che ha preso il n. 150 del 2022) si legge infatti che il filo conduttore degli interventi di riforma   rappresentato dall'efficienza del processo e della giustizia penale, in vista della piena attuazione dei principi costituzionali, convenzionali e dell'UE nonch  del raggiungimento degli obiettivi del P.N.R.R., che prevedono entro il 2026 la riduzione del 25% della durata media del processo penale nei tre gradi di giudizio.

consegue, invece, l'improcedibilità dell'azione penale), ha individuato due distinti segmenti temporali.

Il primo segmento, relativo alla prescrizione del reato, inizia a decorrere con la consumazione del reato – secondo la disciplina, rimasta immutata, prevista dall'art. 158 cod. pen. – e cessa con la sentenza di primo grado.

Il secondo segmento attiene, invece, alla ragionevole durata del giudizio di impugnazione (appello e ricorso per cassazione), nel corso del quale il superamento dei termini di fase previsti dal legislatore determina l'improcedibilità dell'azione penale.

Quindi, con la pronuncia della sentenza di primo grado – sia essa di condanna o di assoluzione – si assiste alla definitiva cessazione del corso della prescrizione ai sensi dell'art. 161 bis c.p. (tale disposizione è stata introdotta dall'art. 2, comma 1, lettera c), della legge 27 settembre 2021, n. 134).

Il che significa che il reato si può prescrivere solo prima della lettura del dispositivo di primo grado; nei gradi successivi, al più, si "prescrive il processo".

Infatti, con l'introduzione dell'art. 344-bis c.p.p., il legislatore del 2021 ha individuato un secondo arco temporale che ha inizio con il deposito della sentenza di primo grado e, precisamente, il novantesimo giorno successivo alla scadenza del termine previsto dall'art. 544 c.p.p. – come eventualmente prorogato ai sensi dell'art. 154 disp. att. c.p.p. – e cessa con il maturare del termine di definizione del giudizio di impugnazione (due anni per il giudizio di appello e un anno per il giudizio di cassazione).

Trattasi di un meccanismo estintivo legato al superamento dei tempi di definizione del giudizio di impugnazione: si prevede, infatti, ai primi due commi, che la mancata definizione del giudizio di impugnazione entro i termini di legge comporta l'improcedibilità dell'azione penale.

In occasione di tale novella "rivoluzionaria" in punto di prescrizione del reato e del processo, il legislatore del 2021 non è minimamente intervenuto sul corrispondente istituto previsto dall'art. 22 del d.lgs. n.231 del 2001, relativo alla responsabilità da illecito penale degli enti.

Già prima della Riforma Cartabia del 2021, il sistema prescrizionale della responsabilità amministrativa *ex* 231 presentava profonde divergenze rispetto alla disciplina prescrizionale del reato (divergenze che tali sono rimaste anche dopo la compiuta attuazione della legge delega del 2021).

I termini di prescrizione dell'illecito amministrativo rispetto all'illecito penale sono più ridotti, appena 5 anni. Si tratta di un termine inferiore di 1 anno rispetto al termine minimo previsto per la prescrizione dei delitti dall'art. 157 c.p. (salvo un termine più lungo che coincide con il massimo della pena edittale prevista da ciascuna fattispecie incriminatrice).

Nel 2001 si era infatti preferito non far dipendere i tempi di prescrizione dell'illecito amministrativo, né dalla diversa gravità degli illeciti commessi dall'ente (in ragione ad esempio della maggiore o minore colpa di organizzazione o ad esempio dal maggiore o minore interesse perseguito o vantaggio conseguito), né dalla differente gravità del reato presupposto (ascritto agli apicali o ai sub apicali).

Tale scelta era frutto della dichiarata intenzione di non lasciare le società per lungo tempo in una situazione di “limbo”, ossia in un orizzonte temporale di incertezza troppo ampio circa l’eventuale sussistenza dell’illecito amministrativo ed alla conseguenziale irrogazione di quelle sanzioni pecuniarie e interdittive (particolarmente afflittive), posto che le lungaggini temporali necessarie per l’accertamento del predetto illecito mal si sarebbero conciliate con le esigenze di speditezza insite nella programmazione dell’attività imprenditoriale.

Parimenti, per la medesima esigenza, il legislatore del 2001 ha optato per non differenziare il termine di prescrizione a seconda della gravità dell’illecito penale, così introducendo un’ulteriore notevole discrasia rispetto al sistema penalistico (nel quale la durata della prescrizione è direttamente proporzionale all’entità della pena irrogabile in astratto per ciascuna fattispecie di reato).

A ben vedere, le profonde divergenze tra il regime prescrizione dell’illecito amministrativo *ex* 231/2001 e quello dell’illecito penale attenevano e attengono altresì agli “effetti” (istantanei o duraturi) degli atti interruttivi (in disparte il fatto che il novero degli eventi interruttivi della prescrizione dell’illecito amministrativo è più ristretto rispetto agli atti tipizzati in relazione alla prescrizione del reato e previsti nell’art. 160 c.p.).

L’art. 22, comma 2, del d.lgs. 231/01 prevede infatti due atti interruttivi dell’interruzione della prescrizione dell’illecito amministrativo.

Il primo è la richiesta (avanzata dalla Procura) di applicazione di misura cautelare interdittiva, che comporta il decorso del nuovo termine quinquennale; il secondo atto interruttivo è la *contestazione dell’illecito amministrativo* *ex* art. 59 del d.lgs. 231/01 (norma che a sua volta rinvia ad uno degli atti tipici di esercizio dell’azione penale nei confronti della persona fisica ai sensi dell’art. 405 comma 1 c.p.p.).

Nel caso di interruzione della prescrizione mediante *atto imputativo* (ossia atto di esercizio dell’azione tesa all’accertamento della responsabilità amministrativa), il decorso della prescrizione *si interrompe fino al passaggio in giudicato* della sentenza che definisce il giudizio *ex* art. 22 comma 4 del d.lgs. 231/01 (una sospensione della prescrizione “*sine die*”).

La *contestazione* dell’illecito amministrativo costituisce pacificamente una singolare ipotesi di interruzione “*sine die*” del limite prescrizione, che incide direttamente sulla certezza dei rapporti giuridici in punto di accertamento della sua eventuale responsabilità dell’ente, con le intuibili ed inevitabili ricadute economiche e sociali causate dall’incedere del tempo.

Basti pensare, a titolo esemplificativo, alle conseguenze economiche che deriverebbero – *a distanza di tanti anni dai fatti* – dalla sanzione del divieto di contrattare con la pubblica amministrazione *ex* art. 9, comma 2, lett. c), del d.lgs. 231/01, ove la predetta sanzione fosse comminata a carico di una società, che nel corso degli anni si è affermata nel settore degli affidamenti pubblici oppure ha in corso commesse pubbliche.

Ancora prima dell’introduzione nel 2021 del nuovo art. 161 bis c.p., la disciplina della prescrizione dell’illecito dell’ente era tendenzialmente sottratta agli effetti della prescrizione del reato; ne conseguiva pertanto che, ove il reato si fosse prescritto nelle more del giudizio, quest’ultimo poteva ugualmente proseguire per accertare la

responsabilità dell'ente, posto che il principio di autonomia delle due forme di responsabilità – penale per l'imputato ed amministrativa per l'ente – ben consentiva la scissione delle vicende processuali.

La giurisprudenza di legittimità ha da tempo ritenuto che, anche nelle ipotesi di prescrizione del reato presupposto, l'accertamento della responsabilità dell'ente deve effettuarsi, *previo accertamento incidentale* della sussistenza del reato⁵.

La notevole diversità del regime giuridico della prescrizione previsto per il reato e per l'illecito dell'ente, pur dipendenti entrambi dal medesimo fatto storico, aveva e ha di recente sollevato dubbi in merito alla legittimità costituzionale dell'art. 22, d.lgs. n.231 del 2001⁶.

In dottrina, si è a lungo dibattuto circa la legittimità costituzionale della scelta legislativa di differenziare il regime prescrizionale dell'illecito amministrativo da quello dell'illecito amministrativo⁷. Ovviamente gli esiti del dibattito dottrinario risentono fortemente ed inevitabilmente dell'approccio ermeneutico al tema di fondo circa la *natura giuridica* del microsistema punitivo di cui al d.lgs. 231/2001⁸.

5 Per la responsabilità amministrativa ciò che conta è che venga compiuto un reato da parte del soggetto riconducibile all'ente, ma non è anche necessario che tale reato venga accertato con individuazione e condanna del responsabile. La responsabilità penale da reato presupposto può anche essere ritenuta *incidenter tantum* (ad esempio perché non si è potuto individuare il soggetto responsabile o perché questi è non imputabile) e ciò nondimeno l'ente può essere comunque sanzionato in via amministrativa (Cass. Pen., Sez V, 4.4.2013, n. 20060, nonché Cass. pen. Sez. VI, 25 gennaio 2013, n. 21192, in *dejure web*). Si rinvia altresì a Cass. pen, Sez.III, 28 febbraio 2018, n. 9072, in *dejure web*, secondo cui, in tema di responsabilità degli enti, in presenza di una declaratoria di prescrizione del reato presupposto, il giudice, ai sensi dell'art. 8 comma 1 lett. b) del d.lgs. n. 231/01 comma 1, lett. b), deve comunque procedere all'accertamento autonomo della responsabilità amministrativa della persona giuridica nel cui interesse e nel cui vantaggio l'illecito fu commesso che, però, non può prescindere da una verifica, quantomeno incidentale, della sussistenza del fatto di reato.

6 La Corte, con plurime pronunce, aveva ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 22 d.lgs. n.231 del 2001, per asserito contrasto con gli artt.3, 24, comma secondo, e 111 Cost., in relazione alla presunta irragionevolezza della disciplina della prescrizione prevista per gli illeciti commessi dall'ente-imputato rispetto a quella prevista per gli imputati-persone fisiche, atteso che la diversa natura dell'illecito che determina la responsabilità dell'ente, e l'impossibilità di ricondurre integralmente il sistema di responsabilità da reato nell'ambito e nella categoria dell'illecito penale, giustificavano il regime derogatorio della disciplina della prescrizione (Cass. pen., Sez. VI, n.28299, del 10/11/2015, in *dejure web*). Da ultimo, la stessa questione di legittimità costituzionale dell'art. 22 è stata nuovamente rigettata con sentenza della Cass. pen., Sez. VI, 14 giugno 2023, n. 25764, in *giurisprudenza penale web*, 19 giugno 2023. Quest'ultima pronuncia ha ritenuto ancora una volta infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 22 d.lgs. n. 231/2001, per asserito contrasto con gli artt. 3, 24, comma 2, 41 e 111 Cost., in relazione alla *presunta irragionevolezza* della disciplina della prescrizione prevista per gli illeciti dell'ente rispetto a quella prevista per gli imputati persone fisiche.

7 Vi è chi ha censurato l'esegesi giurisprudenziale che nega ogni profilo di incostituzionalità del regime prescrizionale dell'art. 22 del decreto 231/2001, G. VARRASO, *Il procedimento per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato*, Giuffrè, 2012; altro Autore ha espresso valutazioni di segno opposto: G. DE VERO, *La responsabilità penale delle persone giuridiche*, Giuffrè, 2008.

8 In dottrina, alcuni propendono per la tesi della *natura penale* dell'illecito ex 231/2001: C. PIERGALLINI, *Societas delinquere et puniri non potest: la fine tardiva di un dogma*, in *Riv.dir.pen.econ.*2002, pagg. 589 e segg.; C.E. PALIERO, *Il d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231: da ora in poi societas delinquere (et punire) potest*, in *Corr. Giur.*, 2001, pagg. 845 e segg.; ancora C.E. PALIERO, *Dieci anni di "corporate liability" nel sistema italiano: il paradigma*

7-8/2023

All'esito del nuovo assetto della prescrizione e, soprattutto, dell'improcedibilità dell'azione penale, dettata dall'art. 344 bis c.p.p., le differenze tra la disciplina della prescrizione del reato e quella dell'illecito amministrativo non sono più profonde.

La riforma del 2021 ha, infatti, reso più "omogenei" i due modelli di prescrizione, pur senza renderli pienamente sovrapponibili.

Attualmente, il termine della prescrizione del reato cessa di decorrere a far data dalla sentenza di primo grado, mentre quello previsto per l'illecito amministrativo si arresta fin dal momento della contestazione dell'illecito. Pur essendo diversi i momenti e i fattori processuali che determinano la definitiva interruzione del corso della prescrizione, per entrambe le forme di responsabilità l'effetto estintivo dell'illecito non può sopraggiungere durante l'intera durata del giudizio, fino alla sentenza definitiva, bensì si può realizzare solo in una fase iniziale (prima della sentenza di primo grado, per il reato, o della contestazione, per l'illecito amministrativo).

Ne consegue che, ove si operasse un confronto tra le due previsioni prescrizionali (del reato e dell'illecito dell'ente), emergerebbe immediatamente il mutamento dell'atto processuale che interrompe la prescrizione "sine die": al fine di "congelare" la prescrizione della sanzione amministrativa, continua ad essere sufficiente l'atto di contestazione dell'addebito all'Ente; mentre, per "congelare" la prescrizione del reato, è necessaria la pronuncia della sentenza di primo grado (atto di sintesi delle opposte tesi processuali perorate dalla Pubblica accusa e dalla Difesa).

Per entrambe le forme di responsabilità attualmente vale la regola per cui, al verificarsi dell'adozione dell'atto (oppure a seguito della contestazione dello stesso alla società) che comporta la definitiva interruzione del decorso del termine, questo non riprende più il suo corso.

La legge delega n. 134 del 2021 non si è limitata soltanto ad introdurre l'art. 161 bis (che, per l'appunto, fa cessare il corso della prescrizione del reato con la pronuncia della sentenza di primo grado), ha altresì introdotto l'art. 344 bis c.p.p. che prevede una causa di improcedibilità dell'azione penale legata alla durata delle fasi di impugnazione (due anni per il giudizio di appello e un anno per il giudizio di legittimità).

imputativo nell'evoluzione della legislazione e della prassi, in Aa.Vv., D.lgs. 231: dieci anni di esperienze nella legislazione e nella prassi, in Le Società, 2011, pagg. 5 e segg.; A. FIORELLA, Responsabilità da reato degli enti collettivi, in Dizionario di diritto pubblico, diretto da S. CASSESE, Milano 2006, pagg. 5101 e segg. (che invero ritiene trattasi di responsabilità almeno "para-penale"). Altri Autori hanno optato per la tesi della natura amministrativistica, in ossequio al nomen juris prescelto dal legislatore, G. MARINUCCI, "Societas puniri potest": uno sguardo sui fenomeni e sulle discipline contemporanee, in Riv. it. dir. proc. pen., 2002, pagg. 1193 e segg.; M. ROMANO, La responsabilità amministrativa degli enti, società o associazioni: profili generali, in Riv. soc. 2002, pagg. 398 e segg.; D. PULITANÒ, La responsabilità "da reato" degli enti: i criteri d'imputazione, in Riv. it. dir. proc. pen., 2002, pagg. 415 e segg.; ancora D. PULITANÒ, Responsabilità amministrativa per i reati delle persone giuridiche, in Enciclopedia del Diritto, VI, Milano 2002, pagg. 953 e segg. Infine, altri Autori ancora sono dell'avviso che il "sistema 231" costituisca un tertium genus cfr. E.M. AMBROSETTI, Efficacia della legge penale nei confronti delle persone. Persone giuridiche e responsabilità amministrativa da reato, in Commentario sistematico al codice penale. La legge penale, diretto da M. RONCO, Bologna, 2010, pagg. 198 e segg.; O. DI GIOVINE, Lineamenti sostanziali del nuovo illecito punitivo, in Reati e responsabilità degli enti. Guida al d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, a cura di G. LATTANZI, Milano 2010, pagg. 56 e segg.

E qui si pone un nuovo quesito: quali sono le conseguenze sul versante processuale per l'illecito amministrativo dell'ente collettivo nel caso in cui nei giudizi di secondo o terzo grado, il giudice penale dovesse dichiarare l'improcedibilità per la mancata definizione del giudizio nei termini perentori suddetti? ⁹

La Corte di appello o di Cassazione possono comunque "statuire" in punto di eventuale sussistenza della responsabilità amministrativa della società oppure dovranno dichiarare parimenti l'improcedibilità del giudizio di responsabilità amministrativa oppure dovranno declinare la loro "competenza" su tale responsabilità e trasmettere gli atti ad altra Autorità giudiziaria (magari civile)?

Come acutamente osservato dall'Ufficio Massimario penale¹⁰, le possibili opzioni interpretative si differenziano a seconda che si valorizzi la natura processuale del nuovo istituto e la sua compatibilità con il regime contenuto nel d.lgs. n. 231 del 2001, ovvero si enfatizzi la peculiarità e la specificità del regime prescrizione dell'illecito dell'ente, disegnata sul paradigma della prescrizione civilistica (art. 22, d.lgs. n.231 del 2001).

La prima e, forse più logica, soluzione potrebbe essere quella di ritenere che l'improcedibilità dell'azione introdotta all'art. 344 *bis* c.p.p. sia un istituto che, pur avendo innegabili risvolti sostanziali, operi all'interno del processo, determinandone l'impossibilità della sua prosecuzione, anche in relazione agli accertamenti necessari per acclarare la responsabilità per l'illecito amministrativo dell'ente.

L'improcedibilità dell'azione, proprio perché formalmente costruita come istituto processuale, sarebbe immediatamente applicabile anche al processo a carico degli enti, stante il richiamo previsto dall'art. 34 d.lgs. n.231 del 2001 che, pur con la clausola di salvaguardia della verifica di compatibilità, estende le norme del codice di rito all'accertamento dell'illecito amministrativo. Del resto, non si ravvisano specifiche ragioni ostative a che l'improcedibilità dettata dall'art. 344 *bis* c.p.p. sia incompatibile con le norme procedurali, dettate da capo III del d.lgs. n. 231 del 2001 per accertare la responsabilità amministrativa in genere delle società.

⁹ Va opportunamente segnalato che il tema alla possibile applicazione anche nel procedimento agli enti collettivi della nuova disposizione di cui all'[art. 344-bis c.p.p.](#) (in tema di improcedibilità del giudizio per superamento dei termini di durata massima del giudizio di impugnazione) è stato già posto in dottrina; ed in particolare da M. GAMBARDELLA, *I riflessi della nuova disciplina dell'improcedibilità (art. 344bis c.p.p.) nel sistema della responsabilità da reato degli enti*, in *Cass. pen.*, 2022, pagg. 309 e segg.; nonché da A. MALACARNE, *Prescrizione, improcedibilità cronologica, e processo contra societatem: il sistema entra in crisi?*, in *Cass. pen.*, 2022, pagg. 2778 e segg.; e ancora da C. SANTORIELLO, in *La sola emissione della richiesta di rinvio a giudizio interrompe la prescrizione nei confronti della società*, in *Il Penalista.it*, 21 febbraio 2022. L'Autore in particolare richiama le considerazioni espresse dall'Ufficio del Massimario della Cassazione, nella sua Relazione n. 60 del 3 novembre 2021, in cui si propone di estendere anche al processo a carico degli enti l'istituto di cui all'art. 344 *bis* c.p.p., «anche alla stregua di precetti costituzionali quali la "parità di trattamento" (tra persone fisiche ed enti) e la "ragionevole durata del processo" ex [articolo 111, comma 2, Cost.](#); obiettivo, quest'ultimo, che è doveroso perseguire non solo in relazione ai procedimenti intentati contro le persone fisiche ma anche in quelli che vedono coinvolti gli enti, soprattutto in considerazione delle assai rilevanti sanzioni, pecuniarie ed interdittive, che possono colpire gli enti medesimi in esito al procedimento a loro carico. Sotto altro profilo, viene evidenziata la natura squisitamente processuale dell'istituto della "improcedibilità", con conseguente rilevanza della clausola di rinvio di cui all'[art. 34 d.lgs. n. 231 del 2001](#)».

¹⁰ Cfr. relazione n. 60/2021 dell'Ufficio del Massimario – Servizio penale- del 3 novembre 2021 a firma dei Consiglieri G. ANDREAZZA G. e M. ACIERNO.

Ipotizzare al contrario che l'improcedibilità ex art. 344 bis c.p.p. non operi con riguardo all'illecito dell'ente, porterebbe ad effetti aberranti perché significherebbe continuare a lasciare "in balia delle onde" quelle persone giuridiche (imputate per responsabilità amministrativa), che rimarrebbero esposte al rischio di quel poderoso apparato sanzionatorio previsto dal decreto 231/2001 per orizzonti temporali lunghi e comunque non preventivabili (a causa della notoria e cronica irragionevole durata dei giudizi penali).

È pur vero che tale evenienza era già contemplata nell'originaria disciplina, ritenuta costituzionalmente legittima, ma tale soluzione potrebbe esser ripensata a seguito del nuovo quadro normativo (novellato con la legge n. 134 del 2021), nel quale la disciplina sostanziale della prescrizione – per l'imputato e per l'ente – è stata in parte assimilata (come si è sopra precisato).

Sicché parrebbe in contrasto con la parità di trattamento ed il principio di ragionevole durata del processo escludere, per il solo ente, una disciplina idonea ad impedire una durata *sine die* del processo¹¹.

Un'ulteriore soluzione interpretativa, per ritenere inoperante il meccanismo di improcedibilità di cui all'art. 344 bis c.p.p. all'illecito amministrativo potrebbe essere quella di valorizzare il dato letterale contenuto proprio nella norma del 344 bis c.p.p., laddove si prevede espressamente che il decorso del tempo determina l'improcedibilità dell'azione penale: si potrebbe insomma privilegiare un'interpretazione letterale della norma di nuovo conio per affermare che l'azione penale è unicamente quella esercitata nei confronti dell'imputato e tesa all'accertamento di una fattispecie incriminatrice¹², in tal modo escludendo dall'ambito applicativo della norma sull'improcedibilità l'azione con la quale la Procura contesta agli enti uno specifico illecito amministrativo.

Tirando le fila del discorso sul punto e condividendo le considerazioni dello stesso Ufficio del Massimario penale nonché di parte della dottrina, si potrebbe concludere che

11 Sull'argomento si registra l'articolato contributo di L. G. VELANI, *La riforma Cartabia irrompe nello statuto delle garanzie riservate all'ente: l'estensione della "prescrizione processuale" ex art. 344 bis c.p.p. al processo 231*, in www.rivista231.it, n.2, 2022; secondo l'Autore diverse ragioni militano a favore dell'estensione della nuova causa d'improcedibilità ex art. 344 bis c.p.p. al processo agli enti: *in primis*, il fatto che al soggetto meta-individuale incolpato dell'illecito, vanno estese le garanzie di cui all'art. 6 CEDU e art. 112 comma 2 Cost., e quindi l'art. 344 bis c.p. sarebbe un presidio di garanzia di cui l'ente non può essere privato ("Infatti la giurisprudenza della Corte EDU è intervenuta in molteplici occasioni ad estendere le tutele previste per la persona fisica alla persona giuridica, sul presupposto che l'applicazione delle garanzie dipende dalla natura dell'illecito qualificato secondo i criteri Engel e non dalla natura del soggetto accusato della violazione e che gli enti... sono considerati quali organizzazioni che l'art. 34 CEDU legittima a ricorrere a Strasburgo nel caso lamentino la violazione da parte di uno Stato aderente di diritti riconducibili alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo o ai suoi protocolli addizionali"). Per VELANI anche l'indubitabile natura processuale farebbe propendere per l'estensione agli enti dell'istituto in parola. In tema di estensione agli enti delle tutele della Convenzione EDU si rinvia a F. CONSULICH, *l'ente alla Corte. Il d.lgs. 231/2001 al banco di prova delle carte dei diritti*, in *rivista 231*, 4, 2019, 22 e segg.

12 In dottrina, il primo Autore che si sé soffermato sulla locuzione "azione penale" è stato M. GAMBARDELLA, *I riflessi della nuova disciplina dell'improcedibilità (art. 344bis c.p.p.) nel sistema della responsabilità da reato degli enti*, in *Cass. pen.*, 2022, pagg. 309 e segg.; contro tale esegesi, sia consentito rinviare a A. MALACARNE, *Prescrizione, improcedibilità cronologica, e processo contra soCietatem: il sistema entra in crisi?*, in *Cass. pen.*, 2022, pagg. 2778 e segg.

una lettura costituzionalmente orientata dovrebbe far propendere per l'estensione del perimetro applicativo delineato dall'art. 344 bis c.p.p. alla disciplina dell'illecito da reato degli enti, con la conseguenza che, ove il giudizio non possa essere proseguito, a causa del superamento dei termini di legge, dovrebbe "cessare" anche il processo a carico dell'ente, oppure il giudizio per accertare in via definitiva la "colpevolezza" dell'ente dovrebbe "migrare" in altra sede, magari quella civile, al pari di quanto previsto con riguardo alle statuizioni civili, ai sensi dell'art. 578, comma 1 bis, introdotto dal decreto delegato n. 150 del 2022.

Si registra tuttavia in dottrina¹³ la posizione di chi dubita della fondatezza di queste osservazioni, rimarcando come il legislatore fin dal momento dell'introduzione della normativa in tema di responsabilità da reato degli enti collettivi abbia inteso regolamentare l'istituto della prescrizione in termini radicalmente diversi rispetto a quanto dispone la medesima disciplina con riferimento alla persona fisica.

In ragione di tale premessa, diventerebbe irrilevante l'argomento contrario, secondo cui escludere l'applicabilità dell'art. 344-bis c.p.p. alle persone giuridiche darebbe luogo ad una (ingiustificata e censurabile) disparità di trattamento rispetto alla posizione dell'imputato persona fisica, giacché tale diversità di disciplina è stata *ab origine* voluta ed indicata dallo stesso legislatore, come dimostrato dalla circostanza che l'art. 22 d.lgs. n. 231/2001 – peraltro tuttora vigente – segue le cadenze proprie del giudizio civile o del processo amministrativo. Né si potrebbe pertanto sostenere, sulla scorta della mera introduzione nel codice penale dell'art. 344 bis c.p.p., che tale differenza fra le due regolamentazioni rappresenti una violazione del dettato costituzionale, posto che è stata la stessa giurisprudenza della Corte di cassazione ad aver escluso più volte, come detto sopra, che tale divaricazione si pone in contrasto con la Carta fondamentale e non si vede per quale ragione tale conclusione debba essere oggi abbandonata.

Il nodo interpretativo resta e non è stato sciolto, né dalla legge delega n. 134 del 2021, né dal d.lgs. n. 150 del 2022, che invece avrebbero potuto incidere direttamente sul tema delle conseguenze per l'illecito dell'ente derivanti dall'improcedibilità dell'azione penale per superamento dei termini dell'art. 344 bis c.p.p.

Vi è tuttavia una differenza. Se la prima "svista", quella del legislatore del 2021, potrebbe essere giustificata, malgrado lo stesso legislatore del 2021, al comma 1 bis dell'art. 578 c.p.p., avesse disciplinato la sorte della domanda civile, laddove l'azione penale non fosse più procedibile per effetto del superamento dei termini previsti all'art. 344 bis c.p.p. (prevedendo la prosecuzione innanzi al giudice civile), francamente non giustificabile ci pare la seconda medesima "svista", imputabile questa volta al legislatore delegato del 2022. Infatti, quest'ultimo ha continuato ad ignorare le implicazioni sulla responsabilità degli enti nel caso di improcedibilità sopravvenuta ex art. 344 bis c.p.p., pur avendo ribadito il destino delle statuizioni civili (in caso di improcedibilità) e pur avendo per la prima volta regolato la sorte delle confische ordinate nella sentenza di primo grado.

13 C. SANTORIELLO, *Per gli enti interrompe la prescrizione anche l'atto nullo*, in *Il Penalista.it*, 7 marzo 2022.

Infatti, con la nuova previsione di cui all'art. 578, comma 1 *bis*, c.p.p., si è previsto che la Corte d'appello e la Corte di cassazione – accertato il superamento dei termini massimi per la celebrazione dei giudizi di impugnazione e accertata l'ammissibilità dell'impugnazione - trasmette gli atti al giudice civile competente per valore in grado d'appello davanti al quale il processo viene rinviato in prosecuzione, con automatica progressione in sede civile, analogamente a quanto previsto all'art. 622 c.p.p. per il caso di annullamento con rinvio della sentenza che abbia ad oggetto solamente le statuizioni civili sul risarcimento del danno.

Analogamente con l'art. 578 *ter* c.p.p., il legislatore del 2022 ha sancito che l'improcedibilità dell'impugnazione per superamento dei termini fissati porta con sé, quale naturale conseguenza, la perdita di efficacia della confisca (salvo che non si tratti di confisca obbligatoria, ai sensi dell'art. 240, comma secondo, c.p.) e la contestuale trasmissione degli atti penale al giudice della prevenzione, cui competerà la verifica, in seno al procedimento prevenzione, della ricorrenza delle condizioni perché quel (o quei) bene (o beni) già confiscato (o confiscati) possa (possano) essere oggetto di misura di prevenzione patrimoniale ai sensi del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159.

È evidente che, quanto meno, in sede di emanazione del decreto delegato n. 150, il legislatore del 2022 avrebbe potuto incidere sulle ricadute della disciplina dell'improcedibilità *ex* art. 344 *bis* c.p.p. in tema di illecito dell'ente, prevedendo espressamente l'estensione dell'istituto dell'improcedibilità anche all'illecito 231 e le relative conseguenze circa l'individuazione o meno dell'Autorità preposta a proseguire il giudizio di accertamento dell'eventuale responsabilità amministrativa delle società.

Invece, il legislatore ha preferito ignorare la tematica e affidarsi al c.d. "creazionismo" (o intuizionismo) giurisprudenziale, cui competerà decidere, in caso di improcedibilità sopravvenuta dell'azione penale per superamento dei termini dei giudizi di impugnazione, se far proseguire o meno tali giudizi all'unico fine di accertare la responsabilità amministrativa degli enti.

Né si può escludere che in sede giudiziaria si perverrà a soluzioni difformi, pur in presenza di identiche situazioni, come già sta accadendo in tema di eventuale remissione in termini per accedere al rito abbreviato (come riformato dal d.lgs. n. 150 del 2022) e quindi in tema di retroattività dell'art. 442 comma 2 *bis*, secondo cui la pena inflitta in sede di giudizio abbreviato viene ulteriormente ridotta di un sesto, in caso di mancata impugnazione della sentenza di primo grado¹⁴ ovvero in tema di eventuale retroattività

14 In merito all'art. 442 comma 1 *bis* c.p.p. si segnala il contrasto tra due ordinanze (una del Tribunale di Milano del 26 gennaio 2023 e una del Tribunale di Vasto del 23 gennaio 2023), che escludono la rimessione in termini dell'imputato per la richiesta di accesso al rito abbreviato (così escludendo l'efficacia retroattiva *in bonam partem* della nuova disposizione sanzionatoria, in ragione della natura processuale delle norme che regolano i presupposti e l'accesso ai riti alternativi.), e l'ordinanza del Tribunale di Perugia 18 gennaio 2023, che viceversa ha rimesso in termine gli imputati, ritenendo che l'art. 442, co. 2-bis, c.p.p. – in quanto norma che disciplina il trattamento sanzionatorio – abbia natura sostanziale, e sia dunque soggetto al principio di retroattività *in bonam partem* sancito dall'art. 2, comma. 4, c.p. e, a livello sovranazionale, dall'art. 7 CEDU. Di recente sul tema è intervenuta anche la giurisprudenza di legittimità (Cass., sez. I, 14 aprile 2023, n. 16054) che ha ritenuto come la disciplina relativa all'applicazione dello sconto di un sesto della pena irrogata, a seguito della mancata impugnazione della sentenza emessa nel giudizio abbreviato, si applica alle decisioni

del comma 1 *bis* dell'articolo 573 del c.p.p. secondo cui, quando la sentenza è impugnata per i soli interessi civili, il giudice d'appello e la Corte di cassazione, se l'impugnazione non è inammissibile, rinviano per la prosecuzione rispettivamente, al giudice o alla sezione civile competente, che decide sulle questioni civili utilizzando le prove acquisite nel processo penale e quelle eventualmente acquisite nel giudizio civile¹⁵.

di primo grado le quali, anche se pronunciate, non siano divenute irrevocabili alla data di entrata in vigore della riforma che ha introdotto l'art. 442 comma 2 *bis* c.p.p.

15 In merito al comma 1 *bis* dell'art. 573 c.p.p. si registra un contrasto in senso alle Sezioni semplici di Cassazione che si sono pronunciate in direzione opposta con riguardo alla possibilità di applicare immediatamente le nuove norme della riforma Cartabia inerenti all'impugnazione ai soli fini civilistici. In particolare l'ordinanza n. 2854 del 2023 della Quarta sezione osserva che la norma di che trattasi è applicabile a tutti i pendente giudizi di impugnazione, in ragione del fatto che, venuto meno il collegamento tra la pretesa risarcitoria e il processo penale, la tutela degli interessi civili sarà assicurata dalla *traslatio* della domanda civile nella sua sede naturale, in tal modo realizzandosi la riduzione del carico lavorativo dei giudici della impugnazione penale, bussola della riforma del processo penale. L'argomento è compiutamente affrontato da B. FRAGASSO, [Mancata impugnazione nel giudizio abbreviato e riduzione di un sesto della pena a seguito della riforma Cartabia: i Tribunali di Milano e di Vasto escludono la rimessione in termini](#), in questa *Rivista*, 14 febbraio 2023.

Ad approdi diametralmente opposti, perviene la sentenza n. 3990, emessa dalla Quinta Sezione di Cassazione e depositata il 31 gennaio 2023, secondo cui, il neo articolo 573, comma 1-bis del c.p.p. non può essere applicato all'impugnazione di sentenze emesse prima del 30 dicembre 2022, (data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 150 del 2022). Si afferma, in buona sostanza, che il principio *tempus regit actum* impone di far riferimento al momento dell'emissione del provvedimento impugnato per tutelare l'affidamento dell'impugnante sul quadro delle regole alla stregua delle quali il gravame è destinato ad essere esaminato (anche in relazione al possibile mutamento di tipo sostanziale del quadro valutativo che può caratterizzare la domanda risarcitoria in ambito civilistico). Per un primo approfondimento dell'argomento, si rinvia alla nota di C. MINNELLA, *In assenza di una norma transitoria si apre il contrasto in cassazione*, in *Guida al diritto*, 18 febbraio 2023, n. 6.

Ultima (in ordine di tempo) è la sentenza della Seconda Sezione penale della Cassazione, sentenza n. 6690 depositata il 16 febbraio 2023, laddove si ribadisce la tesi della «immediata applicabilità del nuovo articolo 573, comma 1-bis, cod. proc. pen. – come riformato dalla Cartabia – a tutti i giudizi pendenti a seguito di impugnazione per i soli interessi civili e quindi anche a quelli introdotti prima o relativi a sentenze emesse prima del 30 dicembre 2022». Il Collegio è *tranchant*: non vi sono ragioni per ancorare l'applicabilità del nuovo comma 1-bis dell'art. 573 c.p.p. alla data di pronuncia della sentenza impugnata. Vi è di più; la Seconda sezione in quest'ultima sentenza di premura di confutare le argomentazioni avverse suggerite dall'opposto orientamento, nei seguenti termini: "Si consideri che la stessa sentenza della Quinta Sezione ... è giunta alla opposta conclusione rimarcando che «l'impugnante ai soli effetti civili ha l'interesse, nell'incertezza sull'attribuzione di un termine per adeguare il contenuto degli atti a diverse regole decisorie, a costruire il proprio atto di impugnazione in modo da poter affrontare un giudizio di legittimità retto da regole diverse da quelle alla stregua delle quali doveva essere superato il vaglio di ammissibilità». L'attenzione, dunque, è stata focalizzata sul momento in cui la parte presenta l'impugnazione, essendosi ritenuto che l'immediata applicazione della nuova norma, nei casi in cui essa sia stata proposta anteriormente al 30 dicembre 2022, potrebbe incidere negativamente sulla valutazione in ordine alla fondatezza e alla stessa ammissibilità – per quel che in questa sede rileva - del ricorso per cassazione». «Da questa sola osservazione consegue che la data della pronuncia della sentenza impugnata non dovrebbe avere alcun rilievo: l'impugnante che eserciti il proprio diritto, a partire dal 30 dicembre 2022, è a conoscenza della nuova disposizione e quindi del possibile rinvio al giudice civile, indipendentemente dal fatto che la sentenza impugnata sia stata emessa prima o dopo tale data". La Cassazione passa poi ad analizzare l'eventuale lesione del legittimo affidamento delle parti e rileva che prima della riforma, una impugnazione ammissibile ma proposta con motivi infondati avrebbe comportato la conferma della sentenza di primo grado (nel giudizio di appello) o il rigetto del ricorso (nel giudizio di legittimità). Mentre a una impugnazione anche solo in parte fondata sarebbe conseguita, la riforma, anche

3. Un secondo nodo applicativo: l'atto imputativo dell'illecito amministrativo ha natura "ricettizia" o "non ricettizia"?

In questi ultimi dieci anni, la giurisprudenza di merito e di legittimità, in ragione degli effetti "esiziali" connessi all'atto di contestazione dell'illecito amministrativo (che –come si è detto- interrompe la prescrizione della responsabilità amministrativa "sine die"), si è a lungo interrogata sui requisiti dell'atto imputativo a carico della persona giuridica, ai fini della sua idoneità ad interrompere il corso della prescrizione: è sufficiente che sia "emesso" dalla Procura entro 5 anni dalla consumazione del reato presupposto ovvero entro 5 anni dal precedente atto interruttivo (quale la richiesta di misura cautelare interdittiva del P.M.), ovvero è necessario che nel medesimo termine sia anche "notificato" alla società¹⁶.

La giurisprudenza di merito e di legittimità è piuttosto divisa, come si vedrà a breve; proprio tale "divisione" radicale avrebbe dovuto suggerire un intervento chiarificato ad opera della Riforma Cartabia.

solo parziale, della sentenza di primo grado ovvero l'annullamento con rinvio ai sensi dell'art. 622 del codice di rito. Allora, prosegue la Corte, «ci si deve chiedere se la prosecuzione del giudizio davanti al giudice civile dello stesso grado, prevista dalla nuova norma, arrechi un pregiudizio alla parte che abbia impugnato prima della entrata in vigore della nuova disposizione (30 dicembre 2022)». Per il Collegio vi sono «valide ragioni per dare risposta negativa a questo interrogativo». Un argomento "rilevantissimo" lo offrono le S.U. con la sentenza Cremonini. «Proprio con l'atto di riassunzione, anche in base alla nuova disposizione, la parte impugnante avrà modo, se necessario, di emendare l'atto di appello o il ricorso per cassazione, mentre la controparte avrà la possibilità di contraddire e replicare mediante nuove memorie difensive». Non pare sussistere, dunque, quel pregiudizio paventato nella sentenza della Quinta Sezione che giustificerebbe l'applicazione differita della nuova norma ai ricorsi proposti dopo la entrata in vigore della novella (non risultando comunque giustificabile, invece, la esclusione di detta applicazione per le impugnazioni presentate dopo il 30 dicembre 2022 contro sentenze emesse prima di tale data).

Da ultimo si segnala che il contrasto è stato risolto in data 25 maggio 2023 dalle SS.UU., secondo cui l'art. 573, comma 1-bis, cod. proc. pen., introdotto dall'art. 33 del d. lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, si applica alle impugnazioni per i soli interessi civili proposte relativamente ai giudizi nei quali la costituzione di parte civile è intervenuta in epoca successiva al 30 dicembre 2022, data di entrata in vigore della citata disposizione ai sensi dell'art. 99-bis del predetto d. lgs. n. 150 del 2022, (vedi informazione provvisoria n. 6 del 2023).

16 Su tale specifico argomento, si rinvia a C. SANTORIELLO, *Note minime in tema di prescrizione della responsabilità da reato degli enti collettivi*, in *Giurisprudenza penale web*, 2018,10; C. SANTORIELLO, *La sola emissione della richiesta di rinvio a giudizio interrompe la prescrizione nei confronti della società*, in *Il Penalista.it*, 21 febbraio 2022; L. FERRAJOLI, *La prescrizione degli illeciti previsti dal d.lgs. 231/2001* in *www.ecnews.it*, del 2 settembre 2016; L. FERRAJOLI, *Prescrizione dei reati e illeciti 231*, in *Accertamento e contenzioso*, 2016, n. 22; L. SANTANGELO, *L'interruzione della prescrizione nel processo a carico dell'ente a norma del d.lgs. 231/2001: rileva la data della notifica – e non del mero deposito- della contestazione dell'illecito amministrativo*, in *Diritto penale contemporaneo*, 27 aprile 2015; S. BELTRANI, *"La responsabilità dell'ente da reato prescritto"*, in *Riv. Resp. Amm. Enti*, 2016, fasc. 4, pag. 245; F. MARZULLO, *L'interruzione della prescrizione per le persone giuridiche ai sensi del d.lgs. 231/2001*, in *neldiritto.it*, dicembre 2018; R. SCAROINA, *La società al cospetto del tempo: il regime della prescrizione dell'illecito amministrativo dipendente da reato nel d.lg. n. 231 del 2001*, in *Cass. Pen.*, 2013, n. 5, p. 2108 ss.; A. SALVATORE, *L'interruzione della prescrizione nel sistema del d.lgs. 231/2001*, in *Riv. Resp. Amm. Enti*, 2009, n. 2, pag. 129 e segg.

3.1. *L'orientamento giurisprudenziale di legittimità e la "natura ricettizia" dell'atto imputativo ai fini dell'interruzione della prescrizione dell'illecito dell'ente: rassegna delle principali sentenze.*

Nell'attuale panorama giurisprudenziale si registra un primo orientamento di legittimità e di merito, improntato ad un maggior garantismo, secondo cui, quando l'atto interruttivo coincide con l'atto imputativo dell'illecito amministrativo (art. 59 del d.lgs. 231/2001), al fine di interrompere la prescrizione in materia di illeciti amministrativi *ex* d.lgs. 231/01, si deve aver riguardo non alla data di emissione dell'atto interruttivo, *ma alla sua notifica*.

In sede di legittimità si segnalano le seguenti pronunce intervenute rispettivamente nel 2015 e nel 2018.

a) In particolare, nel 2015¹⁷ la Cassazione ha osservato che l'art. 22 del d.lgs. 231/2001 ha attuato i principi di delega contenuti nella legge 29 settembre 2000 n. 300, art. 11, lett. r), secondo cui l'interruzione della prescrizione *dovesse essere regolata dalle norme del codice civile* (disposizione che, a sua volta, replicava il contenuto dell'art. 28 legge 24 novembre 1981 n. 689, laddove, in materia di illecito amministrativo, si evoca la disciplina della prescrizione del codice civile). Ebbene, il codice civile, all'art. 2943, prevede che l'interruzione della prescrizione si perfeziona *solo* con la notifica dell'atto con cui si inizia un giudizio. E' evidente pertanto che il legislatore ha attuato una differenziazione del regime di prescrizione, avendo ben presente le ragioni consistenti nella diversità tra illecito amministrativo, fondante la responsabilità delle persone giuridiche, e reato e, conseguentemente ha adeguato la disciplina della prescrizione riferita all'ente al regime già previsto dalla legge generale sulla depenalizzazione del 1981 per l'illecito amministrativo punitivo (micro sistema in cui l'interruzione si attua unicamente con *la notifica* dell'atto introduttivo).

In altra sentenza sempre del 2015, la Cassazione, sempre prendendo le mosse dalla lettera r) dell'art. 11 della legge n. 300/2000 (secondo cui "*l'interruzione della prescrizione è regolata dalle norme del codice civile*"), precisa che l'interruzione della prescrizione dell'illecito amministrativo si ottiene *soltanto* con la portata a conoscenza dell'addebito nei confronti dell'ente e quindi con la notifica degli atti processuali¹⁸.

c) Nel 2018 la Terza sezione penale della Cassazione¹⁹ ha ribadito che il regime derogatorio della prescrizione della sanzione amministrativa ha una sua ragionevolezza, in considerazione della diversa natura dell'illecito che determina la responsabilità dell'Ente, e l'impossibilità di ricondurre integralmente il sistema di responsabilità *ex delicto* di cui al d.lgs. 231/01 nell'ambito e nella categoria dell'illecito penale. Sicchè,

17 Cass. pen., Sez. VI, 10 novembre 2015, n. 28299, in *dejure web*; nonché Cass. pen., Sez. VI, 1° febbraio 2015, n. 18257, in *dejure web*.

18 Cass. pen., Sez. V, 4 aprile 2013, n. 20060, in *dejure web*; laddove si afferma, seppur incidentalmente, che in materia di responsabilità amministrativa *ex* d.lgs. 231/01 si devono applicare le norme di cui agli artt. 2943 c.c. e 2945 c.c.; di qui la necessità che il processo venga iniziato a seguito di un rapporto *regolarmente notificato* all'interessato.

19 Cass. pen., 2 luglio 2018, n. 29617, in *de jure web*

l'interruzione del termine quinquennale di prescrizione deve ritenersi interrotta mediante *la notificazione* del decreto di citazione a giudizio.

3.2. *Lo stato della giurisprudenza di merito e la "natura ricettizia" dell'atto imputativo, rispetto all'interruzione del decorso del termine di prescrizione dell'illecito dell'ente.*

In linea con il ragionamento sviluppato nelle surriportate sentenze di legittimità, si pongono anche talune sentenze di merito, in cui si puntualizza che, ai fini dell'interruzione della prescrizione nel processo a carico degli enti a norma del d.lgs. 2317/2001, ciò che rileva è la data della *notifica*, e non la data dell'atto di contestazione dell'illecito amministrativo.

I giudici di merito²⁰ osservano che, così come nel diritto civile l'interruzione della prescrizione si ottiene solo quanto l'atto interruttivo è portato a conoscenza del debitore con la notifica di un atto processuale, allo stesso modo deve interpretarsi l'art. 22 del d.lgs. 231/2001. Di tal ché, l'unica opzione interpretativa possibile dell'art. 22 del d.lgs. n. 231/01, alla luce della legge delega (lettera r, dell'art. 11 della legge n. 300/2000), è che l'atto procedimentale di contestazione *sia portato a conoscenza* del destinatario. Dalle espressioni utilizzate dal legislatore del 2001 si comprende come nel caso dell'art 22 cit. venga in rilievo il momento della conoscenza effettiva dell'atto (si parla di "*contestazione*"), mentre, nel caso dell'art 160 co. 2 c.p. (si parla di prescrizione interrotta dalla "*richiesta di rinvio a giudizio*"), si valorizza il momento in cui è tenuto ad attivarsi il titolare dell'azione penale, a prescindere dalla conoscenza che ne abbia l'imputato.

Ancora, alcuni giudici di merito hanno sancito che la contestazione dell'illecito amministrativo *ex art. 59 del d.lgs. 231/2001* vada intesa quale "*atto recettizio*", destinato a produrre i propri effetti solo dal momento in cui è portato a conoscenza del destinatario, in forza di una interpretazione letterale della legge ed in particolare dell'utilizzo del verbo "*contesta*" sia nello stesso art. 59 sia nell'art. 22 del decreto 231, utilizzo che rimanda all'emissione di un atto, il cui contenuto deve essere portato a conoscenza del destinatario.

La scelta lessicale compiuta dal legislatore delegato rimarca una netta differenza rispetto alla disciplina penalista, tant'è che in detta sede la notifica è un'attività irrilevante ai fini dell'interruzione della prescrizione dei fatti di reato, con riguardo al cui istituto (art. 160 c.p.) il legislatore si limita ad elencare in modo statico specifici atti processuali, la cui efficacia interruttiva è subordinata alla mera emissione. Il Tribunale di Brescia valorizza anche l'interpretazione sistematica delle norme in questione, osservando come la disciplina della responsabilità amministrativa dell'ente abbia mutuato il regime della prescrizione dalla regolamentazione civilistica, introducendo un

²⁰ Sentenza n. 1509/2017, del 30.11.2017, G.U.P. dott. Bagnai, Tribunale di Firenze, in *dejure web*; nonché sentenza del Tribunale di Brescia, n. 692, del 20 febbraio 2015 (dep. 24 febbraio 2015), con nota di L. SANTANGELO, *L'interruzione della prescrizione nel processo a carico dell'ente a norma del d.lgs. 231/2001: rileva la data della notifica – e non del mero deposito – della contestazione dell'illecito amministrativo*, in *Dir. pen. cont.*, 27 aprile 2015.

sistema di cause interruttive in termini del tutto equivalenti a quelli sanciti dall'art. 2945 c.c. Infatti, come la sospensione della prescrizione prevista dal d.lgs. 231/2001 è determinata solo e unicamente dalla contestazione dell'illecito all'ente, in via simmetrica, la stessa sospensione disciplinata dal codice civile consegue soltanto a due specifiche ipotesi in cui l'esercizio del diritto avviene nel necessario contraddittorio tra le parti mediante atti notificati alla controparte.

Per vero, una delle prime sentenze di merito (in ordine di tempo), che ha condiviso la tesi della natura recettizia (e che ha propiziato l'intervento della Suprema Corte nel febbraio 2015 nella vicenda giudiziaria c.d. "Buonamico"), è stata pronunciata dal G.U.P. di Bari²¹.

3.3 Rassegna delle sentenze di merito a favore della "natura recettizia" dell'atto imputativo ai fini dell'interruzione della prescrizione dell'illecito dell'ente.

Abbiamo anticipato che esiste, nell'attuale panorama giurisprudenziale, un secondo orientamento (che va consolidandosi), diametralmente opposto al primo, che fa coincidere l'effetto interruttivo della prescrizione dell'illecito dell'ente con la *data di adozione* dell'atto imputativo.

Prendiamo le mosse da quella giurisprudenza di legittimità più datata²² in cui si afferma in modo per vero assertivo che, ai sensi del d.lgs. n. 231 del 2001, artt. 22 e 59, la *richiesta* di rinvio a giudizio, nel caso in esame intervenuta prima del quinquennio, è atto di contestazione che interrompe e sospende il decorso della prescrizione sino alla sentenza che definisce il giudizio.

21 Cfr., sentenza 5 luglio 2013, n. 941, G.U.P. di Bari, in *dejure web*, secondo cui, la contestazione dell'illecito amministrativo di cui all'art. 59 del d.lgs. 231/01 è "atto recettizio" che produce i suoi effetti solo dal momento in cui è portato a conoscenza del destinatario. Il G.U.P. di Bari ha osservato come sia chiara la volontà del legislatore del 2001 (*in claris non fit interpretatio*) in materia di illecito amministrativo delle persone giuridiche, nel senso che l'interruzione della prescrizione è regolata dalle norme di diritto civile. E, poiché l'art. 2943 c.c. sancisce che "la prescrizione è interrotta dalla notificazione dell'atto.", sarà soltanto la "notificazione dell'atto interruttivo (nel caso di specie la richiesta di rinvio a giudizio) a interrompere la prescrizione dell'illecito amministrativo." La tesi del Giudice barese poggia su due argomenti. Il primo risiede nel fatto che la disciplina della prescrizione dell'illecito amministrativo è diversa e autonoma rispetto a quella della prescrizione del reato ed è essenzialmente modellata sul tipo della prescrizione dettata in ambito civilistico dagli artt. 2943 c.c. e 2945 c.c.. Sicchè non avrebbe senso applicare le generali norme del codice penale al regime della prescrizione dell'illecito amministrativo delle persone giuridiche. Il secondo argomento è dato dall'analisi del dato proveniente dalla legge delega che all'art. 11, lett. r) della legge n. 300 del 2000 prevede espressamente che l'interruzione della prescrizione è regolata dalle norme del codice civile.

22 Cass. pen., 15 dicembre 2011, n. 10822, in *sentenze web* nonché Cass. pen., Sez. VI, 21 dicembre 2015, n. 50102, in *sentenze web*, in cui in modo apodittico si afferma che il termine quinquennale di prescrizione dell'illecito dell'ente si sospende sin dalla data di *proposizione* della richiesta di rinvio a giudizio; nonché Cass. pen., Sez. VI, 13 settembre 2017, n. 41768, in *sentenze web*, laddove si ribadisce che la richiesta di rinvio a giudizio nei confronti dell'ente, in quanto atto di contestazione dell'illecito, interrompe la prescrizione e ne sospende il decorso dei termini fino al passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio, ai sensi degli artt. 59 e 22 commi 2 e 4 del d.lgs. 231/2001.

La prima pronuncia di legittimità che non si limita ad affermazioni perentorie in merito alla natura non ricettizia dell'atto imputativo, ma offre un'articolata motivazione risale al 2018²³, laddove si legge che l'art. 59 del d.lgs n. 231 del 2011 (richiamato dall'art. 22 dello stesso decreto) opera un rinvio integrale all'art. 405 comma 1 c.p.p., che, a sua volta, individua -come atto di contestazione dell'illecito- la richiesta di rinvio al giudizio, ovvero un atto, la cui efficacia, prescinde dalla notifica alle parti, che non è prevista dalla legge.

Di tal chè, il richiamo che la legge delega effettua alle norme del codice civile non consente di "trasformare" la richiesta di rinvio a giudizio in un atto recettizio, in assenza di ogni indicazione normativa al riguardo, pena il rischio di manipolare arbitrariamente l'art. 22, riconducendo l'effetto interruttivo alla notifica dell'avviso di udienza, ovvero ad un atto a cui la legge non riconosce tale effetto.

Negli anni 2019-2020 sono intervenute altre tre pronunce della Suprema Corte²⁴ in cui mostra di aderire alla tesi della natura non ricettizia dell'atto imputativo.

Non può non segnalarsi il ragionamento che accomuna queste tre pronunce: ossia l'atto interruttivo della prescrizione dell'illecito dell'ente partecipa della natura non ricettizia degli atti giudiziari, in quanto non è necessario che l'atto sia notificato agli interessati, ma è sufficiente che esso sia emesso.

Infatti, la stessa emissione dell'atto, indipendentemente dalla sua notifica, dimostra oggettivamente la persistenza della volontà punitiva dello Stato; e pertanto l'efficacia interruttiva della prescrizione dipende dalla mera emanazione dell'atto di contestazione, non già dalla sua comunicazione all'interessato.

Tale atto al più ha natura recettizia per altri fini, quali le impugnazioni e per tutti gli altri casi in cui è necessario far decorrere un termine per l'esercizio di un diritto o una facoltà.

23 Cass. pen., 24 settembre 2018, n. 41012, in *sentenze web*. In questa pronuncia si valorizza altresì la circostanza che, in tema di interruzione della prescrizione del reato, ciò che conta è l'atto in sé, ossia nella sua materialità, tant'è che va riconosciuta, anche agli atti processualmente nulli, la capacità di conseguire lo scopo interruttivo. Gli atti interruttivi della prescrizione hanno un valore ed un'efficacia obiettiva poiché denotano la persistenza nello Stato dell'interesse punitivo.

24 Cass. pen., 14 febbraio 2019, n. 7123, in *sentenze web*; Cass. pen., 12 luglio 2019, n. 30634, in *sentenze web*; Cass. pen., 15 gennaio 2020, n. 1432, in *sentenze web*. La peculiarità della seconda sentenza (ossia la n. 30634) sta nel fatto che la stessa si premura di confutare l'argomento principale addotto dai fautori dell'indirizzo più garantista (espressamente ritenuto minoritario), e cioè il richiamo contenuto nell'art. 11 lett. r) della legge delega n. 300 del 2000 alle norme del codice civile che regolano l'istituto dell'interruzione della prescrizione. Ritiene infatti la Quarta Sezione che tale richiamo al regime previsto dall'art. 2945, comma 2, c.c., va opportunamente inteso nel senso che, il rimando alle norme civili non riguarda il momento della produzione degli effetti dell'atto interruttivo, ma solo il contenuto di quegli effetti, rispetto ai quali, diversamente da quanto previsto per la prescrizione del reato con l'art. 160 c.p., l'interruzione impedisce la decorrenza del termine prescrizionale fino a che il giudizio non sia terminato. La scelta legislativa di far riferimento alla disposizione civilistica, anziché alle previsioni di cui all'art. 160 c.p., deriva dalla natura della pretesa punitiva che sanziona la violazione da parte dell'impresa di norme che implicano limiti di compatibilità dell'azione imprenditoriale con l'interesse generale, come espresso dall'art. 41 Cost., il quale non può recedere di fronte al vantaggio dell'attività d'impresa. Siffatta prevalenza determina la necessità del ricorso ad una normativa – quella civilistica appunto – che renda indifferente il tempo del processo all'irrogazione della sanzione, al fine di non stravolgere priorità collettive, costituzionalmente garantite.

L'interruzione della prescrizione, nell'ipotesi di responsabilità – derivante da reato – degli enti, è finalizzata alla tutela della pretesa punitiva dello Stato; pertanto il relativo regime non può che essere quello previsto per l'interruzione della prescrizione nei confronti dell'imputato e coincidere con l'emissione della richiesta di rinvio a giudizio, indipendentemente dalla sua notificazione.

Infine, nel 2022 sono state pubblicate altre pronunce di legittimità²⁵ che si rivelano adesive rispetto alla tesi della natura “non ricettizia”.

La peculiarità delle predette sentenze riposa nel fatto di ritenere risolutivo e dirimente il rinvio dell'art. 59 del d.lgs n. 231 del 2011 all'art. 405 comma 1 c.p.p., che individua fra gli atti di contestazione dell'illecito la richiesta di rinvio al giudizio, ovvero sia un atto la cui efficacia prescinde dalla notifica alle parti. Peraltro, il richiamo che la legge delega effettua alle norme del codice civile non consente di trasformare la richiesta di rinvio a giudizio in un atto recettizio, in assenza di ogni indicazione normativa al riguardo; del pari, non è consentito interpolare la norma riconducendo l'effetto interruttivo alla notifica dell'avviso di udienza, ovvero ad un atto a cui la legge non riconosce tale effetto²⁶.

In conclusione, in presenza di soluzioni giurisprudenziali non univoche, che tradiscono la più recente giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo circa il principio di ragionevole “prevedibilità” delle decisioni giudiziarie in materia penale (corollario della legalità europea)²⁷, sarebbe stato più proficuo – per gli interpreti del diritto – che la legge delega n. 134 del 2021 ovvero il d.lgs. 150 del 2022 (che costituiscono l'*habeas corpus* della riforma Cartabia) avessero preso una posizione chiarificatrice e

25 Cass. pen., Sez. VI, 31 gennaio 2022, n. 3287, in *de jure web*: secondo la pronuncia in esame, anche in materia di illecito amministrativo dell'ente, l'interruzione della prescrizione è posta a presidio della tutela della pretesa punitiva dello Stato, sicché il regime non può che essere quello previsto per l'interruzione della prescrizione nei confronti dell'imputato e coincidere con l'emissione della richiesta di rinvio a giudizio, in modo del tutto indipendente dalla sua notificazione. Si segnala ai lettori la nota di commento alla predetta sentenza di C. SANTORIELLO, *La sola emissione della richiesta di rinvio a giudizio interrompe la prescrizione nei confronti della società*, in *Il penalista.it*, 21 febbraio 2022.

In linea con la sentenza n. 3287 si menziona Cass. pen., Sez. VI, 14 febbraio 2022, n. 5121, in cui ci si spinge ad affermare (in perfetta analogia con i principi giurisprudenziali della prescrizione dell'illecito penale) che, in tema di prescrizione per la contestazione di illeciti da reato nei confronti di enti collettivi, il principio secondo cui la richiesta di rinvio a giudizio, in quanto atto di contestazione dell'illecito amministrativo, interrompe, per il solo fatto della sua emissione, la prescrizione, opera *anche quando* tale atto processuale presenti *vizi da renderlo nullo o invalido*. È stato così esteso all'illecito dell'ente il noto principio giurisprudenziale, a mente del quale, in tema di interruzione della prescrizione del reato, va riconosciuta anche agli atti processualmente nulli la capacità di conseguire lo scopo. Gli atti interruttivi della prescrizione, infatti, hanno valore oggettivo, in quanto denotano la persistenza nello Stato dell'interesse punitivo.

26 Per una disamina della sentenza del febbraio 2022 della Suprema Corte si rinvia a C. SANTORIELLO, *Per gli enti interrompe la prescrizione anche l'atto nullo*, in *Il Penalista.it*, 7 marzo 2022.

27 F. VIGANÒ, *Il principio di prevedibilità della decisione giudiziale in materia penale*, in *Dir. pen. cont.*, 19 dicembre 2016, pag. 1 -43; nonché in C.E. PALIERO, S. MOCCIA, G. DE FRANCESCO, G. INSOLERA, M. PELISSERO, R. RAMPIONI, L. RISICATO, (a cura di), *La crisi della legalità. Il “sistema vivente” delle fonti penali*, ESI, Napoli, 2016, pp. 213-265.

7-8/2023

definitiva in punto di natura “ricettizia” *versus* o “non ricettizia” dell’atto di contestazione agli enti dell’illecito amministrativo ex 231/2001.

E invece il nostro legislatore ha preferito affidarsi, ancora una volta, al mutevole creazionismo giurisprudenziale.

Né si trascuri come l’orientamento giurisprudenziale più recente ha finito col “trasformare” l’illecito dell’ente, applicando una disciplina “ibrida” (e mista), che mutua dal diritto penale il principio secondo cui l’interruzione della prescrizione del reato ben può prescindere dalla conoscenza dell’atto di contestazione e che mutua dall’apparato codicistico civile il principio secondo cui, *dopo la notifica* del libello introduttivo, la prescrizione del diritto azionata è “congelata” fino al passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio.

A questo punto restano due restano le opzioni sul campo:

- sottoporre la questione al vaglio delle Sezioni Unite, stante il contrasto insorto tra le Sezioni semplici;

- oppure sollevare incidente di costituzionalità dell’art. 22 d.lgs. 231/2001, incidente che potrebbe essere sollevato dalle stese SS.UU., in ragione della distonia tra decretazione delegata e legge di delega, in cui si fissa il principio direttivo dettato dall’art. 11 lett. *r*), secondo cui l’interruzione della prescrizione dell’illecito amministrativo è correlata alla notifica dell’atto con cui si intraprende il giudizio.

4. Un terzo nodo applicativo: l’istituto della messa alla prova opera rispetto all’illecito amministrativo degli enti collettivi?

L’art. 1, comma 22, legge n. 134 del 2021 aveva delineato i criteri ai quali si ispirava la riforma della messa alla prova, in particolare estendendo l’ambito di applicazione dell’istituto oltre i casi previsti dall’art. 550, comma 2, c.p.p. così includendo “ulteriori specifici reati, puniti con pena edittale non superiore nel massimo a sei anni, che si prestino a percorsi risocializzanti o riparatori, da parte dell’autore, compatibili con l’istituto”.

In esecuzione della delega, la soluzione è stata dunque quella di lasciare immutato il riferimento contenuto nell’art. 168 *bis* c.p. ai limiti edittali oggettivi (reati puniti con la sola pena pecuniaria o con la pena detentiva non superiore a 4 anni), estendendo il perimetro applicativo della messa alla prova, tramite la novella dell’art. 550, comma 2, c.p.p. (per effetto dell’art. 32, comma 1, lett. *a*), d.lgs. n. 150 del 2022)²⁸. Il nuovo art. 550

²⁸ L’art. 550, comma 2, attualmente recita: “Le disposizioni del comma 1 si applicano anche nei casi previsti dagli articoli 336, 337, 337-bis, primo e secondo comma, 340, terzo comma, 343, secondo comma, 348, terzo comma, 349, secondo comma, 351, 372, 374-bis, 377, terzo comma, 377-bis, 385, secondo comma, con esclusione delle ipotesi in cui la violenza o la minaccia siano state commesse con armi o da più persone riunite, 390, 414, 415, 454, 460, 461, 467, 468, 493-ter, 495, 495-ter, 496, 497-bis, 497-ter, 527, secondo comma, 556, 588, secondo comma, con esclusione delle ipotesi in cui nella rissa taluno sia rimasto ucciso o abbia riportato lesioni gravi o gravissime, 590-bis, 611, 614, quarto comma, 615, primo comma, 619, secondo comma, 625, 635, terzo comma, 640, secondo comma, 642, primo e secondo comma, 646 e 648 del codice penale, nonché nei casi previsti: a) dall’articolo 291-bis del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43; b) dagli articoli

comma 2, a sua volta, ha incluso un nuovo catalogo di reati (puniti con pena superiore nel massimo a quattro anni e non superiore a sei), per i quali si procede con citazione diretta, quale eccezione ai limiti edittali di cui al primo comma della stessa disposizione²⁹.

È fuori discussione che, stante la *ratio* ispiratrice della riforma (quella di incentivare, in chiave deflattiva, il ricorso alla messa alla prova), il rinvio operato dall'art. 168 bis c.p. all'art. 550, comma 2, c.p.p. debba intendersi di natura *mobile* e quindi riguardi la norma processuale come di recente modificata.

Orbene, in occasione della rivisitazione di tale istituto di favore e di matrice deflattiva³⁰, il legislatore delegato del 2022 ben avrebbe potuto sciogliere il nodo interpretativo emerso in sede giurisprudenziale circa l'operatività del medesimo istituto anche all'illecito amministrativo (derivante da reato) degli enti collettivi.

Ed infatti, dato l'effetto deflattivo che la Riforma Cartabia si è proposto, era logico attendersi l'estensione dell'operatività dell'istituto in questione anche alle persone giuridiche imputate per illecito 231, proprio al fine di evitare che il giudizio penale, una volta estinto il reato ascritto alla persona fisica per esito favorevole della messa alla prova, proseguiva per anni unicamente per accertare la responsabilità amministrativa da delitto degli enti collettivi.

Sul tema dell'allargamento della messa alla prova agli enti, sono negli anni intervenute sentenze di merito di segno opposto.

Infatti il Tribunale di Milano nel 2017³¹ ha negato tale allargamento, richiamando i corollari del principio di legalità ex art. 25, comma 2 Cost. in materia penalistica, e ricordando l'insegnamento della recente giurisprudenza costituzionale (Corte Cost., 230/2012), in forza del quale il potere di normazione di materia penalistica – in quanto incidente sui diritti fondamentali dell'individuo e, in particolare, sulla sua libertà personale – è riservato all'organo legislativo e alle fonti primarie. Sicchè, «*in assenza, de*

4, quarto comma, 10, terzo comma, e 12, quinto comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110; c) dagli articoli 82, comma 1, del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309; d) dagli articoli 75, comma 2, 75-bis e 76, commi 1, 5, 7 e 8, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159; e) dall'articolo 55-quinquies, comma 1, del decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165; f) dagli articoli 5, comma 8-bis, 10, comma 2- quater, 13, comma 13-bis, e 26-bis, comma 9 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286; g) dagli articoli 5, commi 1 e 1-bis, del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74."

29 Circa il criterio per la quantificazione dei limiti edittali (per accedere alla messa alla prova), si rinvia all'arresto delle Sezioni Unite secondo cui «*ai fini dell'individuazione dei reati ai quali è astrattamente applicabile la disciplina dell'istituto della sospensione del procedimento con messa alla prova, il richiamo contenuto all'art. 168-bis c.p. alla pena edittale detentiva non superiore nel massimo a quattro anni va riferito alla pena massima prevista per la fattispecie-base, non assumendo a tal fine alcun rilievo le circostanze aggravanti, comprese quelle ad effetto speciale e quelle per cui la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato*» (SS. UU., n. 36272, del 31/03/2016, Sorcinelli, in *de jure web*).

30 E. Andolina, *Gli strumenti di deflazione endoprocedurale: prospettive applicative a seguito della riforma Cartabia*, in *Dir. Pen. proc.*, 2022, n. 10, pag. 1367.

31 Ordinanza Tribunale di Milano 27 marzo 2017, con nota di M. MIGLIO, *La sospensione del procedimento con messa alla prova non si applica alle persone giuridiche*, in *Giurisprudenza Penale Web*, 2017, 9

jure condito, di una normativa di raccordo che renda applicabile la disciplina di cui agli artt. 168 bis c.p. alla categoria degli enti, ne deriva che l'istituto in esame, in ossequio al principio di riserva di legge, non risulta applicabile ai casi non espressamente previsti, e quindi alle società imputate ai sensi del d.lgs. n. 231 del 2001».

Successivamente, il Tribunale di Modena³² con ordinanza del 2019 e successiva sentenza di non doversi procedere del 19 ottobre 2020, ha ritenuto applicabile la messa alla prova a una società e, al termine del programma svolto positivamente, aveva ritenuto estinto l'illecito amministrativo. Ad avviso del Tribunale modenese, non è una forzatura ermeneutica estendere agli enti l'istituto in parola, posto che l'istituto deflattivo premiale palesa una spiccata affinità con le svariate occasioni di ravvedimento che si ripetono lungo tutto l'arco processuale di cui la persona giuridica è protagonista; affinità, questa, destinata a emergere ancor più chiaramente se si considera che il decreto già contempla situazioni che comportano, al pari della *probation*, una momentanea paralisi del rito funzionale al perfezionamento di condotte di operosa resipiscenza (artt. 49 e 65 del d.lgs. 231/2001):

Tuttavia, nel 2020 il Tribunale di Bologna³³, ha operato un deciso *revirement*, ripercorrendo la strada tracciata dal Tribunale di Milano e dichiarando inammissibile l'istanza di applicazione dell'istituto in esame a una persona giuridica accusata degli illeciti amministrativi di induzione indebita e di truffa a danni dello Stato.

A differenza della decisione del Tribunale di Milano, il G.I.P. emiliano ha ritenuto che il mancato coordinamento della legge n. 67 del 2014 con il testo della 231 del 2001 non è frutto di una mera dimenticanza del legislatore, ma è da considerare voluto, in ossequio al principio del *ubi lex dixit voluit, noluit tacuit*. La disciplina della sospensione del processo con messa alla prova non è applicabile alle persone giuridiche chiamate a rispondere ai sensi della 231/2001 in quanto non compatibile nei suoi aspetti sostanziali (oltre che, in misura minore, processuali), posto che non ne condividono la *eadem ratio*. Per il giudicante bolognese, l'istituto previsto dall'art. 168 bis c.p. è modellato sulla figura dell'imputato persona fisica, in ottica specialpreventiva, riparativa, conciliativa, ma anche e soprattutto rieducativa.

Infine, in ordine di tempo, è intervenuto il Tribunale di Bari³⁴ ha osservato la piena compatibilità della messa alla prova con il sistema di responsabilità *ex d. lgs. 231/2001*, non derivando da ciò alcuna violazione dei principi di tassatività e di riserva di legge, dal momento che il divieto di analogia opera soltanto quanto genera effetti sfavorevoli per l'imputato: la messa alla prova per l'ente determinerebbe, invece, un ampliamento del ventaglio di procedimento speciali a sua disposizione, consentendogli una miglior

32 Ordinanza 11 dicembre 2019 e successiva sentenza del 19 ottobre 2020 del G.I.P. di Modena, con nota di G. GARUTI-C. TRABACE, *Qualche nota a margine della esemplare decisione con cui il Tribunale ha ammesso la persona giuridica al probation*, in *Giurisprudenza Penale Web*, 2020, 10

33 Ordinanza G.I.P. di Bologna, 11 dicembre 2019, e successiva sentenza di non doversi procedere del 19 ottobre 2020, con nota di L.N. MEAZZA, *Messa alla prova e persone giuridiche: una nuova pronuncia del Tribunale di Bologna*, in *Giurisprudenza Penale Web*, 2020, 12

34 Ordinanza 22 giugno 2022, Tribunale di Bari, Prima Sezione, con nota di G. STAMPANONI BASSI, *Responsabilità degli enti ex d. lgs. 231/2001: il Tribunale di Bari ammette una società alla messa alla prova*, in *giurisprudenza penale.it*, 22 giugno 2022.

definizione della strategia processuale.

Il Tribunale barese, peraltro, rileva che la *ratio* della messa alla prova (quella di deflazionare il carico giudiziario e, dall'altro, di perseguire un reinserimento sociale "anticipato" dell'imputato, nella consapevolezza che il fenomeno, molto frequente, della condanna e della applicazione della pena a distanza di tempo solleva problemi non soltanto sotto il profilo della prevenzione generale, ma anche per quanto riguarda la funzione di prevenzione speciale) si appalesa perfettamente compatibile con la *ratio* di politica criminale del d.lgs. 231/2001 (che non è la retribuzione fine a se stessa, né la mera prevenzione generale, ma la prevenzione speciale in chiave rieducativa: si vuole, cioè, indurre l'ente ad adottare comportamenti riparatori dell'offesa che consentano il superamento del conflitto sociale instaurato con l'illecito, nonché idonei, concreti ed efficaci modelli organizzativi che, incidendo strutturalmente sulla cultura dell'impresa, possano consentirgli di continuare ad operare sul mercato nel rispetto della legalità o, meglio, di rientrarvi con una nuova prospettiva di legalità).

Da ultimo, si deve registrare sull'argomento il recentissimo intervento delle SS.UU. penali della Cassazione, secondo cui l'istituto dell'ammissione alla prova (art. 168-bis c.p.) non trova applicazione con riferimento agli enti di cui al d. lgs. n. 231 del 2001³⁵.

Il Supremo consesso ha, in particolare, valorizzato la natura sanzionatoria³⁶ della figura della messa alla prova, ragion per cui la relativa disciplina non è estendibile alle società attinte dalla responsabilità da reato ex d.lgs. 231/2001³⁷, a ciò ostando,

35 Cfr. sentenza n. 14840 depositata il 6 aprile 2023, disponibile per esteso in *Messa alla prova e responsabilità degli enti ex d. lgs. 231/2001: depositata la sentenza delle Sezioni Unite*, in *Giurisprudenza Penale Web*, 6 aprile 2023; per una prima disamina sul tema si rinvia a C. SANTORIELLO, *Niente messa alla prova per le società*, in *Il Penalista.it*, 14 aprile 2023.

36 Ad avviso delle SS.UU. penali, a rimarcare l'indubbia natura "sanzionatoria" della messa alla prova dei maggiorenni militano i seguenti indici rivelatori: 1) l'obbligo a carico del soggetto che vi è sottoposto – ai sensi dell'articolo 168-bis, comma 3, c.p. – di prestare lavoro di pubblica utilità, consistente in una "prestazione non retribuita (...) di durata non inferiore a dieci giorni, anche non continuativi, in favore della collettività e la cui durata giornaliera non può superare le otto ore; 2) la prestazione di condotte volte all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose derivanti dal reato, nonché, ove possibile, il risarcimento del danno; 3) gli obblighi che derivano dalle prescrizioni concordate all'atto dell'ammissione al beneficio, che possono comprendere attività di volontariato di rilievo sociale, ovvero l'osservanza di prescrizioni relative ai rapporti con il servizio sociale o con una struttura sanitaria, alla dimora, alla libertà di movimento, al divieto di frequentare determinati locali, prescrizioni, queste ultime, incidenti in maniera significativa sulla libertà personale del soggetto che vi è sottoposto, sia pure in maniera meno gravosa rispetto a quanto accadrebbe nel caso di applicazione di una pena detentiva; 4) il rapporto di proporzionalità delle prescrizioni cui il soggetto è vincolato rispetto alla gravità del fatto commesso, nonché la durata della messa alla prova, variabile a seconda della gravità del reato contestato all'imputato; 5) la valutazione dell'idoneità del programma di trattamento in base ai parametri di cui all'articolo 133 del codice penale e cioè in base ai criteri che sovrintendono ordinariamente alla commisurazione della pena; 6) la previsione di cui all'articolo 657-bis c.p.p., in caso di condanna conseguente al fallimento della messa alla prova, di scomputare dalla pena ancora da eseguire un periodo corrispondente a quello in cui il soggetto ha effettivamente eseguito le prescrizioni che gli erano state imposte e ciò sulla base di un coefficiente stabilito dalla legge, che si fonda a sua volta su una valutazione di minore afflittività delle prescrizioni medesime rispetto a quella che deriva dalla pena detentiva.

37 La responsabilità amministrativa da reato, ad avviso della Suprema Corte, rientra in un *genus* diverso da

innanzitutto, il principio della riserva di legge di cui all'art. 25, comma 2, Cost..

L'introduzione attraverso provvedimenti giurisdizionali di un trattamento sanzionatorio - quello della messa alla prova - ad una categoria di soggetti (ossia gli enti in generale) non espressamente contemplati dalla legge quali destinatari di tale trattamento, e in relazione a categorie di illeciti (ossia quelli previsti dal d.lgs. 231/2001) non espressamente previsti dalla legge penale, costituirebbe un'opzione ermeneutica in contrasto con il principio di legalità della pena, del quale la riserva di legge costituisce corollario.

Fatto sta però che, malgrado la pronuncia delle Sezioni Unite, è intervenuta alcuni giorni or sono la sentenza del Tribunale di Bari del 15 giugno 2023³⁸ che, nel corso del medesimo procedimento penale in cui era stata pronunciata l'ordinanza ammissiva dell'ente³⁹ alla messa alla prova, ha nuovamente preso posizione nel senso di estendere l'istituto della messa alla prova agli enti, emettendo in favore di quest'ultimo *sentenza di non doversi procedere per esito positivo della messa alla prova*.

Tale sentenza merita di essere richiamata perché nella parte motiva il giudice si confronta criticamente con la citata pronuncia delle SS.UU., secondo cui, come si è già detto, l'istituto dell'ammissione alla prova (art. 168bis c.p.) non trova applicazione con riferimento agli enti di cui al d.lgs. n. 231 del 2001⁴⁰.

quello penale; c.d. *tertium genus*, secondo quanto sostenuto da Cass. pen., sez. un., 24 aprile 2014, n. 38343, in Mas. Uff., n. 261112.

38 Tribunale di Bari, sentenza 15 giugno 2023 n. 3601, con nota di G. STAMPANONI BASSI, *Responsabilità degli enti ex d. lgs. 231/2001: il Tribunale di Bari (nonostante le Sezioni Unite) ritiene ammissibile la messa alla prova in giurisprudenza penale web*, 15 giugno 2023.

39 Vedi nota 31.

40 Ad avviso del giudice barese, tale principio deve ritenersi privo dell'effetto vincolante tipico dei principi di diritto affermati dalle Sezioni Unite, in ossequio all'orientamento giurisprudenziale, secondo cui il vincolo derivante dal principio di diritto affermato, ai sensi dell'art. 618, comma 1bis, c.p.p., dalle Sezioni Unite della Corte riguarda esclusivamente l'oggetto del contrasto interpretativo rimesso e non si estende ai temi accessori o esterni e a quello secondo cui il principio è vincolante in relazione «agli aspetti preliminari e consequenziali ad esso, ancorché relativi a profili non specificamente devoluti ma che si rendano, tuttavia, necessari per meglio delimitare il significato e la portata applicativa del principio stesso che, in tal modo, riveste carattere unitario. La questione della possibilità per l'ente di esser ammesso alla prova non manifesta caratteri di pregiudizialità o di consequenzialità rispetto a quella oggetto del principio di diritto affermato dalle Sezioni unite, avente natura esclusivamente *processuale*, attenendo alla legittimazione all'impugnazione dell'ordinanza ex art. 464 bis c.p.p. in capo al procuratore generale e all'elencazione delle categorie generali dei motivi deducibili con l'impugnazione. Prova ne sia il fatto che, sulla prima questione, diversamente dalla seconda, non si era registrato alcun contrasto nella giurisprudenza di legittimità (che anzi, non si era ancora pronunciata sul tema, sino a quel momento affrontato solo dai giudici di merito), tant'è che le Sezioni unite l'hanno risolta solo in ragione dell'accertata ammissibilità del ricorso immediato per cassazione del Procuratore generale presso la Corte di appello di Trento. In ogni caso, il principio di diritto affermato dalla Corte di cassazione, pure a Sezioni unite, non è fonte del diritto, rappresentando, piuttosto, la generalizzazione dell'interpretazione di una disposizione in relazione a una fattispecie concreta. La sua formulazione, cioè, è il risultato di un'operazione interpretativa, attraverso cui la decisione individuale viene ricondotta sotto una regola generale valida per casi uguali, simili o assimilabili; in altri termini, il principio di diritto assolve la funzione di universalizzare la decisione individuale e, consolidandosi nel tempo, esso realizza la funzione nomofilattica. In parole povere, il giudice barese minimizza (direi in modo convincente) la portata nomofilattica dell'arresto delle SS.UU. dell'aprile del 2023. Ne consegue che l'art. 618, c. 1 bis c.p.p. impone (solo) alle sezioni singole della Corte di cassazione

5. Un quarto nodo applicativo: è applicabile la non punibilità per tenuità *ex art. 131 bis c.p. all'illecito degli enti*?

Nell'ambito dei generali obiettivi di deflazione processuale ed esecutiva perseguiti dalla riforma Cartabia, il legislatore delegato del 2022 ha altresì esteso i presupposti applicativi della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto, definita in dottrina⁴¹ "*valvola deflativa*" di primaria importanza che trova fondamento nel principio di meritevolezza della pena, in stretta connessione con i principi di *extrema ratio* e proporzione della sanzione penale. Nel dettaglio, in attuazione del criterio di delega (di cui all'art. 1, comma 21, della legge n. 134 del 2021) l'art. 1, comma 1, lett. c), del d.lgs. n.

di rimettere alle Sezioni unite la decisione del ricorso ove non condividano il principio di diritto enunciato da quest'ultime, essendo il giudice di merito vincolato alle questioni di diritto decise dalla Corte di cassazione solo nell'ipotesi prevista dall'art. 627, c. 3, c.p.p., non ricorrente nel caso di specie. Fatta tale premessa, la sentenza di merito si premura di confutare le conclusioni, cui sono pervenute le Sezioni Unite, giungendo a ritenere non persuasiva l'affermazione circa la non estendibilità all'ente dell'istituto della messa alla prova. Ad avviso del Tribunale di Bari, *«anche ove si volesse ritenere che l'ammissione dell'ente alla prova sia il frutto non già di un'interpretazione estensiva, ma di un'applicazione analogica in bonam parte della legge penale, ciò non appare contrastare col principio di riserva di legge, corollario del principio di legalità ex art. 25, c. 2, Cost.»*. Anche la dottrina ha affermato che il ricorso all'analogia non contrasta mai, in maniera diretta, col principio di riserva di legge, giacché è pur sempre da una disposizione di legge che si prendono le mosse per la regolamentazione del caso non previsto espressamente; semmai, occorre verificare che il ricorso all'analogia non violi il diverso principio di tassatività della legge penale, ulteriore corollario del principio di legalità. Peraltro, l'analogia *in bonam partem* non contrasta col principio di tassatività, poiché è conforme alla ratio di quest'ultimo, che è quella di garantire la libertà personale del cittadino a fronte di possibili abusi dei poteri esecutivo e giudiziario (ratio di cui, per inciso, partecipa anche il principio di riserva di legge).

Essa trova dei limiti nell'eventuale carattere di eccezionalità o indeterminazione della norma oppure nell'eventuale intenzionalità della lacuna normativa da colmare. Come sopra si è evidenziato, le Sezioni unite hanno affermato che non è possibile ricorrere all'analogia *in bonam partem*, stante la natura di sanzione penale della messa alla prova, e stante altresì la distonia o l'incompatibilità tra quest'ultima e la peculiare natura giuridica della responsabilità dell'ente prevista dal d.lgs. n. 231/2001. E tuttavia, anche aderendo alla tesi della natura di sanzione penale della messa alla prova affermata dall'orientamento della Corte costituzionale richiamato dalle Sezioni unite, non può non rimarcarsi che il medesimo orientamento ha evidenziato che l'istituto in esame manifesta, allo stesso tempo, anche la *natura di causa di estinzione del reato*, per la quale, attesa la sua incontestabile portata generale, l'ammissibilità dell'analogia *in bonam partem* non è revocabile in dubbio. Ed infatti, volendo ritenere che nel caso di specie l'ammissione dell'ente alla prova sia il frutto di un'operazione analogica, laddove, in ragione dell'espresso rinvio degli artt. 34 e 35 del d.lgs. n. 231/2001 alle norme del codice di procedura penale e alle disposizioni processuali relative all'imputato in quanto compatibili, potrebbe invece ritenersi che si tratti di una mera *interpretazione estensiva* della legislazione vigente.

Infine, il Tribunale barese sminuisce i timori derivanti dalle incertezze interpretative che deriverebbero dall'applicazione analogica dell'istituto della messa alla prova agli enti, posto che tali incertezze sono fisiologiche e rientrano naturalmente nella sfera di discrezionalità nell'ambito della quale si muove il Giudice in sede di applicazione analogica della legge; discrezionalità che, a garanzia della libertà delle scelte di azione del cittadino, la Costituzione limita quando ne possano derivare effetti negativi per quest'ultimo, il che, come visto, non accade nel caso di specie.

⁴¹ D. BRUNELLI, *La tenuità del fatto nella riforma "Cartabia": scenari per l'abolizione dei minimi edittali?*, in *sistema penale*, 13 gennaio 2022; A. NATALINI, *Riparametrati i limiti di accesso, esclusi i reati di violenza domestica*, in *Guida al diritto*, 2022, n. 44, pagg. 74 ss..

150, ha novellato l'art. 131 *bis* c.p., prevedendo l'applicabilità dell'istituto di favore ai reati per i quali è prevista la pena detentiva non superiore nel minimo a due anni di reclusione (primo comma), quindi indipendentemente dal massimo edittale⁴².

Ancora una volta, il legislatore delegato del 2022 non ha "inciso" sul decreto 231, come invece avrebbe potuto, magari prevedendo l'operatività di tale istituto anche in favore anche agli enti, pur iscrivendosi la non punibilità per tenuità – a pieno titolo – tra quei meccanismi quietistici e di indubbia matrice deflattiva.

L'orientamento giurisprudenziale prevalente, soprattutto in sede di legittimità, tende ad escludere l'automatica estensione della clausola di particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. alla responsabilità da reato degli enti.

Già nel 2018 la Cassazione⁴³ aveva affrontato il tema, concludendo che, in presenza di una sentenza di applicazione della particolare tenuità del fatto, nei confronti della persona fisica responsabile della commissione del reato, il giudice deve procedere all'accertamento autonomo della responsabilità amministrativa della persona giuridica nel cui interesse e nel cui vantaggio il reato fu commesso; accertamento di responsabilità che non può prescindere da una opportuna verifica della sussistenza in concreto del fatto reato, in quanto l'applicazione dell'art. 131 *bis*, c.p. non esclude la responsabilità dell'ente, in via astratta, ma la stessa deve essere accertata effettivamente in concreto; non potendosi utilizzare, allo scopo, automaticamente la decisione di applicazione della particolare tenuità del fatto, emessa nei confronti della persona fisica.

Nel 2019, il Supremo Collegio⁴⁴ ha rafforzato la posizione "negazionista" del 2018, aggiungendo un ulteriore argomento, basato sulla *voluntas legis*, ossia il dato emergente dalla relazione di accompagnamento al d.lgs. n. 231/01 laddove si puntualizza che le cause di estinzione della pena, al pari delle eventuali cause di non punibilità non reagiscono in alcun modo sulla configurazione della responsabilità in capo all'ente, non escludendo la sussistenza di un reato.

Recependo le suddette coordinate ermeneutiche, la Suprema Corte, anche nel 2020⁴⁵, ha ripetuto che la causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto non può essere estesa alla responsabilità amministrativa dell'ente, essendo espressamente riferita alla realizzazione di un reato, la cui punibilità viene esclusa per la particolare tenuità dell'offesa; al contrario il regime di responsabilità dell'ente, ai sensi

42 Come si è osservato nella relazione n. 2, del 5 gennaio 2023, dell'Ufficio del Massimario penale: l'odierna modifica legislativa, intervenendo sul presupposto *quoad poenam* di applicabilità dell'esimente, prospetta un significativo ampliamento del raggio di azione dell'art. 131 *bis* c.p., indipendentemente dall'entità del massimo edittale della pena detentiva, introducendo un nuovo e diverso criterio di riferimento, basato unicamente sul minimo di pena, che meglio riflette il possibile minore disvalore delle fattispecie delittuose nella loro modalità di realizzazione concreta. Si pensi al *furto aggravato* ex art. 625, comma primo, c.p. (punito con la reclusione da due a sei anni), alla *ricettazione* ex art. 648, comma primo, c.p. (punita con la reclusione da due a otto anni) o alla *falsità materiale del pubblico ufficiale in atti pubblici*, ex art. 476 c.p. (punita con la reclusione da uno a sei anni).

43 Cass. pen., Sez. III, 28 febbraio 2018, n. 9072, con nota di R. SABIA, in *Rivista trimestrale di diritto penale dell'economia*, 1-2, 2018, pagg. 428-437.

44 Cass. Pen., Sez. III, sent. 23 gennaio 2019, n. 11518 in *sentenze web*.

45 Cass. Pen., Sez. III, depositata nel 2020, n. 1420, con nota di F. FURIA, [La Cassazione ribadisce che l'art. 131-bis c.p. non esclude la responsabilità da reato degli enti](#), in questa *Rivista*, 19 febbraio 2020.

del d.lgs. n. 231/2001, trova nella realizzazione di un reato solamente il proprio presupposto storico, dovendo poi essere accertata –in seno al giudizio penale- la colpa di organizzazione dell’ente, e non solo.

In altri termini, la responsabilità amministrativo-penale da organizzazione prevista dal d.lgs. n. 231/2001 investe direttamente l’ente; sicchè, la commissione di un reato da parte della persona fisica è appena uno degli elementi che connotano l’illecito amministrativo “complesso”, cui si aggiunge la sussistenza della colpa di organizzazione, dell’interesse o del vantaggio. In virtù di tale autonomia, va escluso che la causa di esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto “si estenda” anche all’ente, dovendo egualmente il giudice penale procedere all’autonomo accertamento della responsabilità amministrativa della persona giuridica nel cui interesse e nel cui vantaggio l’illecito fu commesso.

Corre l’obbligo evidenziare che comunque in dottrina si registrano voci dissonanti: vi è chi⁴⁶ suggerisce in via interpretativa (ed in ossequio al principio di analogia *in malam partem*) di applicare la non punibilità per tenuità anche agli enti collettivi, valorizzando le dichiarate finalità deflative e di economia processuale, cui si ispira l’istituto in parola introdotto dal d.lgs. 28/2015; altri invece⁴⁷ ravvisano l’opportunità di un intervento chiaro del legislatore teso ad estendere l’art. 131**bis** c.p. anche all’illecito amministrativo dell’ente collettivo.

Tali esigenze deflative sono nel tempo divenute più cogenti, e, come già più volte sottolineato, hanno ispirato l’*habeas corpus* della Riforma Cartabia che, tra i suoi obiettivi, ha avuto proprio quello di rimediare all’eccessiva durata del processo penale.

Se, dunque, tali erano gli obiettivi, dati gli impegni internazionali assunti dal nostro Paese di ridurre del 25% i tempi medi di durata dei giudizi penali (così da accedere ai fondi del PNRR), perché il legislatore delegato del 2022 non si è reso conto che quella finalità deflattiva non sarà in pieno attuata fintanto che si continueranno a celebrare procedimenti penali nei confronti della *sola persona giuridica*, anche in presenza di “tenuità” degli illeciti ex 231 che potrebbero essere dichiarati non punibili, come accade dal 2015 per quegli illeciti penali ascritti alla persona fisica, per i quali il giudizio di tenuità ne esclude la punibilità.

Tale presunta “dimenticanza” è ancor più inspiegabile se ci si confronta con l’indicazione generale contenuta nella stessa legge delega 27 settembre 2021, n. 134, che imponeva, all’art. 1, di modificare la formulazione “*delle disposizioni contenute in leggi speciali non direttamente investite dai principi e criteri direttivi di delega in modo da renderle ad essi conformi*”.

46 V. D’ACQUARONE, *Tenuità del fatto: brevi riflessioni sulla posizione dell’ente*, in *Riv. resp. amm. enti*, 2016, 1, p. 143 ss.

47 C. PIERGALLINI, *Premialità e non punibilità nel sistema della responsabilità degli enti*, in *Dir. pen. proc.*, fasc. 4/2019, p. 543.

6. La Riforma Cartabia e la mancata novella dell'art. 61 del decreto 231/01: è mutato il parametro decisorio per il rinvio a giudizio degli enti?

Abbiamo ripetutamente sottolineato come la Riforma Cartabia sia nata con il fine di garantire una riduzione dei tempi processuali, anche evitando lo svolgimento di dibattimenti superflui, tant'è che il d.lgs. 150 del 2022 è intervenuto anche su due fondamentali "snodi" del procedimento penale, ovvero quello relativo al parametro decisorio che deve indurre il P.M. a richiedere l'archiviazione nei confronti del soggetto iscritto (ex art. 408, c.p.p.), e quello, successivo, che deve indurre il G.U.P. ad emettere sentenza di non luogo a procedere, al termine dell'udienza preliminare (ex art. 425 c.p.p.)⁴⁸.

Dunque, la riforma Cartabia ha affidato al pubblico ministero in sede di indagine, e poi al GIP in sede di udienza preliminare, l'onere di valutare se gli elementi acquisiti dall'organo inquirente siano capaci di formulare una ragionevole previsione di condanna⁴⁹.

In questo quadro, però, nessun intervento vede protagonista il procedimento per responsabilità amministrativa a carico delle persone giuridiche⁵⁰; ed infatti gli artt. 58 e 61 del d.lgs. n. 231/2001 (rispettivamente dedicati all'archiviazione e ai provvedimenti emessi nell'udienza preliminare) non sono stati modificati.

Sicché, nel silenzio assoluto della riforma Cartabia sul punto, è consequenziale approfondire il tema della possibile "estensione" del nuovo parametro decisorio (circa la probabile previsione di condanna) nell'ambito dell'udienza preliminare (o nell'ambito dell'udienza predibattimentale nei casi di reati presupposto per i quali è previsto l'esercizio dell'azione penale nelle forma della citazione diretta a giudizio) che si celebra nei confronti dell'ente, prima di disporre il suo rinvio a giudizio⁵¹.

48 Il nuovo articolo 408 c.p.p. recita che il P.M. presenta richiesta di archiviazione "quando gli elementi acquisiti nel corso delle indagini preliminari non consentono di formulare una ragionevole previsione di condanna o di applicazione di una misura di sicurezza diversa dalla confisca". Invece, il novellato articolo 425 c.p.p., onera il G.U.P. di pronunciare sentenza di non luogo a procedere "quando gli elementi acquisiti non consentono di formulare una ragionevole previsione di condanna".

49 Si legge, nella Relazione ministeriale al d.lgs. n. 231/01, sub art. 58 "Per l'archiviazione si è previsto un procedimento semplificato senza controllo del giudice, sull'esempio di quanto prevede l'art. 18 comma 2 legge 689/1981. Si tratta, infatti, di un illecito amministrativo, per il quale non sussiste l'esigenza di controllare il corretto esercizio dell'azione penale da parte del pubblico ministero. È sembrata, pertanto, del tutto estranea a questa materia la procedura di archiviazione codicistica. Le esigenze di verifica dell'operato del pubblico ministero in relazione alla contestazione di queste violazioni sono assicurate attraverso un meccanismo meno articolato, che prevede una comunicazione al procuratore generale, il quale può sostituirsi al pubblico ministero e contestare direttamente l'illecito amministrativo".

50 Nell'ambito dell'attività di coordinamento della riforma con le leggi speciali, l'unico intervento del legislatore del 2022 (ex art. 68, d.lgs. n. 150/2022) sul d.lgs. n. 231/2001 si registra con riferimento all'art. 64, in materia di decreto penale di condanna.

51 Su tale specifica tematica, si segnala A. GUALAZZI, *Sulla regola di giudizio per l'udienza preliminare a carico dell'ente dopo la "riforma Cartabia"*, in *giurisprudenza penale web*, 2023, 2.

6.1. *Nuovo criterio valutativo: tra le indagini preliminari e l'udienza preliminare a carico delle persone fisiche.*

Il nuovo criterio valutativo produce effetti diversi a seconda della fase di riferimento. Per poter cogliere tali sfumature, è fondamentale, in prima battuta, ricordare che diversi sono i soggetti chiamati a esprimere un "giudizio" basato sulla formulazione di una ragionevole previsione di condanna.

Infatti, il pubblico ministero, è soggetto inquirente che svolge la sua indagine nell'ottica di costruire un'accusa, la cui valutazione avviene autonomamente, invece, il giudice per l'udienza preliminare, è un soggetto terzo che adotta la sua decisione in una prospettiva statica, non influenzata da uno specifico obiettivo, la cui decisione è il risultato del contraddittorio tra le parti⁵².

Quindi, l'aspetto fortemente innovativo della nuova disciplina riguarda principalmente il giudizio affidato al giudice dell'udienza preliminare, cui compete un controllo più penetrante dell'imputazione.

Il legislatore del 2001, pur introducendo una norma *ad hoc*, aveva infatti ritenuto di trasferire il canone decisorio proprio dell'artt. 425 c.p.p. nell'art. 61 d.lgs. n. 231/2001. La *ratio* si coglie dalla lettura della relazione di accompagnamento, laddove si osservava che, recependo il principio, contenuto nelle disposizioni di cui all'art. 425 c.p.p., «*se il pubblico ministero non ha adempiuto all'onere di dimostrare l'esistenza di elementi idonei a sostenere in giudizio la responsabilità dell'ente, il giudice, ferma la possibilità di indicare ulteriori indagini o di procedere all'attività di integrazione probatoria, è tenuto a pronunciare la sentenza di non luogo a procedere*».

Pertanto, l'intento originario del d.lgs. 231/2001 era quello di garantire un'armonizzazione processuale tra la disciplina degli illeciti amministrativi e quella degli illeciti penali. Intento che viene ad essere disatteso dall'odierno intervento legislativo connesso alla Riforma Cartabia, generando un'asimmetria che, a sua volta, va in direzione opposta agli obiettivi dell'economia processuale e della semplificazione processuale.

Insomma, l'ennesima "dimenticanza" dell'ultima riforma potrebbe indurre a continuare a celebrare processi lunghi e inutili soltanto a carico delle persone giuridiche, malgrado la pronuncia di sentenze di non luogo a procedere rispetto ai reati ascritti alle persone fisiche (a valle di un giudizio che esclude la probabile previsione di condanna delle stesse persone fisiche).

6.2. *Le possibili soluzioni interpretative.*

È fuori di dubbio che l'omesso intervento sull'art. 61 negli stessi termini della modifica dell'art. 425 c.p.p. lascia forti dubbi in merito alla tollerabilità, da parte del

52 P. FERRUA, *Brevi appunti in tema di udienza preliminare, appello e improcedibilità*, in *DisCrimen* del 9 dicembre 2021, pag. 1.

sistema, di una discrasia normativa così evidente, *a fortiori* a fronte delle originarie scelte del legislatore del 2001⁵³.

Le strade risolutive potrebbero essere due.

a) La prima potrebbe essere quella di considerare tacitamente abrogata la tradizionale regola di giudizio dettata dall'art. 61 del d.lgs. n. 231/01, per effetto dell'intervenuta riforma dell'art. 425 c.p.p.

b) La seconda consisterebbe nell'estendere anche all'udienza preliminare a carico degli enti lo stesso parametro decisorio del nuovo art. 425 c.p.p., richiamando l'art. 34 del d.lgs. 231, che esercita quella funzione di "rinvio mobile" alle norme del codice di procedura penale, ogni qual volta in cui il legislatore interviene (in termini garantisti) sulle regole processuali (tese all'accertamento dei reati), trascurando però i necessari coordinamenti con il testo del d.lgs. n. 231/01⁵⁴. Tale soluzione "sconta" un limite: si tratterebbe di un rimedio "tampone" da adottare di volta in volta nel singolo procedimento, senza garantire una regolamentazione omogenea e uniforme della materia in esame.

È doveroso dar conto, infine, come nel panorama giurisprudenziale di merito è intervenuta una prima pronuncia (ordinanza del 15 febbraio 2023) ad opera del G.U.P. di Milano⁵⁵, che per prima si è pronunciato sulla nuova regola di giudizio dell'udienza preliminare nei confronti degli enti – e, in particolare, sulla sua differenza rispetto alla regola di giudizio prevista per l'imputato persona fisica (modificata, come è noto, dalla riforma Cartabia) –, ritenendo di non dover sollevare la questione di legittimità costituzionale dell'art. 61 d.lgs. 231/2001 sollevata dalla difesa.

Il Giudice, innanzitutto, prende atto come, effettivamente, a fronte della modifica dell'art. 425, comma 3, c.p.p., nella parte in cui la regola di giudizio è quella per cui il giudice pronuncia sentenza di non luogo a procedere anche quando gli elementi acquisiti non consentono di formulare una ragionevole previsione di condanna, il disposto dell'art. 61 d.lgs. 231/2001 non ha subito alcuna modificazione.

Di tal ché, nel processo 231, il giudice penale pronuncia sentenza di non luogo a procedere (oltre che in ipotesi specificamente enucleate con riferimento alle peculiarità del processo nei confronti dell'ente), quando gli elementi acquisiti risultano insufficienti, contraddittori o comunque non idonei *a sostenere in giudizio la responsabilità dell'ente*.

53 Si è parlato, in dottrina, di rapporto gerarchico tra i due sistemi normativi, in cui viene data evidente prevalenza alle statuizioni processuali dettate *ad hoc* per le persone giuridiche coinvolte: così G. VARRASO, *Le fonti della procedura penale degli enti*, in *Responsabilità da reato degli enti*, a cura di G. LATTANZI G.– P. SEVERINO, volume II, Diritto processuale, Torino, 2020, p. 3 ss.; A. GIARDA, *Un sistema ormai a triplo binario: la giurisprudenza penale si amplia*, in AA.VV., *La responsabilità amministrativa degli enti*, Milano, 2002, p. 195; L. LUPARIA – F. CENTORAME, *Le fonti normative della procedura penale d'impresa*, in *Responsabilità degli enti ex D.lgs. 231/2001 tra diritto e processo*, a cura di D. PIVA, Torino 2021, p. 716.

54 Si badi bene che la stessa legge delega 27 settembre 2021, n. 134 imponeva, all'art. 1, di modificare la formulazione "*delle disposizioni contenute in leggi speciali non direttamente investite dai principi e criteri direttivi di delega in modo da renderle ad essi conformi*"

55 Si rinvia a Redazione Rivista giurisprudenza penale, *Sulla regola di giudizio per l'udienza preliminare a carico degli enti e sulle sue differenze rispetto a quella per le persone fisiche: l'ordinanza del GUP del Tribunale di Milano (che non solleva questione di legittimità costituzionale)*, in *giurisprudenzapenale.it*, 16 marzo 2023.

A fronte della discrasia fra le due regole di giudizio dettate, rispettivamente, per l'imputato persona fisica e per l'imputato persona giuridica – il giudice meneghino è costretto a riconoscere che, in difetto di indici chiari, desumibili dalla relazione illustrativa al d.lgs. 150/2022, non è dato stabilire se la stessa sia frutto di una scelta consapevole da parte del Legislatore della riforma *ovvero* di un mero difetto di coordinamento.

E tuttavia il giudice meneghino, per respingere l'eccezione difensiva di costituzionalità dell'art. 61 del decreto 231 per contrasto con l'art. 425 c.p.p., suggerisce di rifarsi ad alcune decisioni della Suprema Corte di Cassazione (fra cui si segnala Cass. pen., Sez. 5, n. 32023, del 4/6/2017), secondo cui il G.U.P., ai fini del rinvio a giudizio della persona fisica, ha l'onere di verificare che la piattaforma degli elementi conoscitivi, costituiti dalle prove già raccolte e da quelle che potranno essere verosimilmente acquisite nello sviluppo processuale – secondo una valutazione prognostica ispirata a ragionevolezza – sia munita di una consistenza tale da far ritenere probabile la condanna e da dimostrare, pertanto, l'effettiva, seppure potenziale, utilità del passaggio alla fase dibattimentale.

Un tale criterio ermeneutico già esposto dalla giurisprudenza – conclude l'ordinanza – può ben costituire punto di riferimento ai fini dell'interpretazione anche della regola di giudizio di cui all'art. 61 del d.lgs. 231/2001; il che metterebbe sullo stesso piano e quindi sovrapponibile il canone valutativo dell'art. 61 (come interpretato in chiave evolutiva dal Supremo Collegio) e la regola di giudizio introdotta all'art. 415 c.p.p. dal d.lgs. 150/2022 nel procedimento nei riguardi dell'imputato persona fisica.

Tale allineamento normativo escluderebbe che si possa verificare una disparità di trattamento, ai fini del rinvio a giudizio, tra le valutazioni riservate agli imputati persone fisiche e quelle riservate alle persone giuridiche che spesso sono convenute simultaneamente nel medesimo giudizio penale.

Proprio tale lettura evolutiva andrebbe recuperata al fine di interpretare la regola di giudizio dell'articolo 61, che quindi potrebbe essere intesa, senza alcuno sforzo creativo, in termini sostanzialmente equiparabili a quella introdotta ora dal decreto legislativo n. 150/2022 nel procedimento nei riguardi dell'imputato persona fisica.

Secondo la dottrina più avveduta⁵⁶, la soluzione prescelta è senz'altro soddisfacente, ma in tutta probabilità il giudicante avrebbe potuto avere più coraggio nel promuovere una vera e propria interpretazione adeguatrice della regola di giudizio dell'articolo 61, al fine di evitare altrimenti inevitabili dubbi di irragionevolezza.

6.3. Gli effetti aberranti del “disallineamento” normativo indotto dalla Riforma Cartabia.

Gli effetti di una simile discrasia normativa sono sotto gli occhi di tutti; ed è quella

⁵⁶ Tra i primi commentatori dell'ordinanza del G.U.P. di Milano si segnala G. AMATO, *Gli effetti indiretti della riforma Cartabia nel processo a carico dell'ente*, in *Guida al diritto*, n. 13 dell'8 aprile 2023, pagg. 84 e segg.

di consentire al Pubblico ministero di accedere ad un onere probatorio meno rigoroso per il rinvio a giudizio dell'ente, rispetto alla standard valutativo richiesto per il rinvio a giudizio della persona fisica in relazione al reato ascrittogli.

In caso di *simultaneus processus*, il G.U.P., applicando ai diversi soggetti imputati le differenti regole di giudizio, potrebbe prosciogliere la persona fisica per incompletezza e incompiutezza degli elementi fondanti l'accusa, che non consentono di formulare una ragionevole previsione di condanna per il reato (per intenderci: lo stesso illecito penale "presupposto" della responsabilità amministrativa degli enti collettivi). E ciò non di meno, nella stessa udienza, lo stesso G.U.P. dovrà disporre il rinvio a giudizio dell'ente, perché gli elementi accusatori raccolti -con riguardo agli ulteriori elementi costitutivi dell'illecito amministrativo: quali la colpa di organizzazione o la sussistenza di un interesse o di un vantaggio- si appalesano invece semplicemente *idonei* a celebrare un giudizio di responsabilità dell'ente in dibattimento.

Trattasi di effetti aberranti: pur non essendo possibile – sulla scorta del materiale investigativo – formulare un giudizio di ragionevole previsione di condanna per il fatto storico/reato presupposto (il primo degli elementi costitutivi dell'illecito dell'ente), il giudice dovrebbe comunque rinviare a dibattimento la persona giuridica perché i medesimi esiti investigativi, sulla scorta di una regola meno garantista, sono viceversa idonei a sostenere l'addebito circa la sussistenza degli altri elementi costitutivi dell'illecito tipico 231: colpa di organizzazione, incidenza di tale elemento rispetto al verificarsi del reato presupposto, sussistenza di un interesse o di un vantaggio.

Ma vi è di più. Non si può escludere che lo stesso G.U.P., in presenza del medesimo fascicolo delle indagini preliminari (sottoposto al suo vaglio), valuti che rispetto allo *stesso fatto storico* non è possibile formulare una ragionevole previsione di condanna e perciò l'imputato/persona fisica va prosciolto; mentre è possibile ritenere, in forza di una regola meno garantista, che è *sostenibile* l'accusa a dibattimento per *provare* a dimostrare la sussistenza di quell'identico fatto, e perciò l'ente sarebbe meritevole di essere rinviato a giudizio.

Il Tribunale, quindi, sarebbe costretto a celebrare un giudizio penale solo nei confronti della persona giuridica e per accertare la sua eventuale responsabilità amministrativa *ex* 231 dovrebbe dar corso ad una istruttoria dibattimentale, tesa a dimostrare la ricorrenza di un fatto di reato, rispetto a quale un giudice precedente ha già prosciolto la persona fisica, escludendo la ragionevole previsione di condanna.

Sia nella prima che nella seconda evenienza l'attuale distonico assetto normativo porterebbe a celebrare *nuovi* dibattimenti "inutili", defatiganti ed antieconomici in chiave processuale, al solo fine di accertare la responsabilità degli enti. Il che significherebbe intasare *ulteriormente* i ruoli delle aule dibattimentali, così perseguendo un risultato diametralmente opposto a quello che ha ispirato il legislatore della riforma del 2022: attribuire al G.U.P. un effettivo e incisivo potere di "filtro", in modo da impegnare la "preziosa risorsa" del dibattimento in un numero di casi nettamente inferiore a quello che si registra oggi.

Editore

ASSOCIAZIONE
**"PROGETTO GIUSTIZIA
PENALE"**